

785016

ACC

10000/142/761
(VOL. I)

785016

761

DISCRIMINATORY LAWS
JAN. - OCT. 1944

0922

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

1

FILE CLOSED 2 October 1944

SEE VOLUME 2

107

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4113/L.

WEB/ap.
2 October 1944.

SUBJECT : Anti-Jewish measures.

TO : Finance Sub-Commission.

1. In reply to your 13103/P of 28 Sept 1944 it is agreed that the confiscations of deposits of Jewish citizens were illegal and that these deposits should be returned.

2. Leghorn Province is under Regional control, so that R.D.L. No. 25 of 20 Jan 1944 is operative there. In addition the Italian Government takes the view that Republican - Fascist legislation is null and void and is taking action to give effect to this.

3. This Sub-Commission is pressing the Italian Government to pass the necessary legislation and take the necessary steps to clear up situations which have developed out of Republican Fascist legislation generally. We are also occupied with them in the consideration of a decree covering the Jewish problem as a whole.

4. Beyond this there is no action which this Sub-Commission can take in these particular cases. It is entirely a matter for the Italian Government to take the necessary action and the Prime Minister may be able to apply to the Minister of Justice a sharper and more effective spur than we have so far been able to bring to bear.

5. In addition it should be stated that this Sub-Commission does not concern itself to represent the interests of individual citizens.

6. The papers are returned herewith.

RICHARD H. WILMER,
Colonel, GAC.,
Chief Legal Advisor.

Enclos.

4118 ✓
HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
FINANCE SUB-COMMISSION
APO 394

28 September 1944

13103/F

SUBJECT: Anti-Jewish measures

TO : Legal Sub-Commission (1) ✓
Interior Sub-Commission (2)

1. Forwarded herewith is letter from the Minister of the Interior, relating to certain anti-Jewish measures taken last March in Leghorn Province.

2. Reversal of these illegal acts would appear to be a matter for action by your Sub-Commission. The Finance Sub-Commission of course concurs insofar as the return of the confiscated deposits is concerned.

A.P. Graber *with*
Colonel

Joint Director
Finance Sub-Commission.

Legal ✓
Mars. 19/4

4118

We

Reinstatement of ^{persons} dismissed
for racial or political reasons

TRANSLATION No. 869

LEGISLATIVE DECREE OF THE LIEUTENANT GENERAL
OF THE KINGDOM No. 190 of 10 AUGUST 1944.

Modifications to R.D. Laws of 6 January 1944, No. 9 and of 12th April 1944, No. 101 on the reinstatement into service of the personnel previously dismissed for political reasons.

ARTICLE I.

^{factore & la consideranda}
The valuations contemplated by R.D. Laws of 6 Jan. 1944, No. 9 and of 12 April 1944, No. 101, for the reinstatement into service of the personnel previously dismissed or removed for political reasons from the State Administrations, local or State-controlled Bodies, Bodies in any way placed under the control or protection of the State and from private Firms carrying on public services or of a national interest, are entrusted:

- a) To the Council of Ministers for those belonging to the State Administrations and to a grade higher than the fifth, and to the sole Commission for the affairs of the personnel, referred to in article 1 of the R.D. of 12 April 1944, No. 101, for those in a lower grade;
- b) To the provincial Commission referred to in article 13, para. 3 of the legislative decree of the Lieutenant General of 27 July 1944, No. 159 for those belonging to the personnel of the other Bodies and Firms.

Art. II

Abrogates all previous enactments inconsistent herewith

Art. III

Date of commencement etc.

General draft

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - E' abolita ogni disposizione che stabilisce differenze razziali-

la fra i cittadini italiani.

Sono abrogati il R.D.L. 7 settembre 1939 N.1361; il R.D.L. 15 novembre 1939 N.1779 conv., nella legge 5 gennaio 1939 N.96.

L'art. 1, le parole "la razza e" nell'art. 5 al., ed il comma 2 di detto articolo, gli art. 11 e, 8 e 8036. del R.D.L. 17 novembre 1938 N.1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N.274; il R.D.L. 22 dicembre 1938 N.2121; il R.D.L. 9 febbraio 1939 N.126; conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939, N.739, la legge 29 giugno 1939 N.1054; la legge 13 luglio 1939 N.1055; la legge 28 settembre 1940, N.1459; la legge 19 aprile 1942, N.517; la legge 5 ottobre 1942 N.1420; nonché ogni altra disposizione contenuta nei codici, nelle leggi, nei regolamenti, anche degli enti pubblici, ovvero in circolari ed istruzioni che sia contraria o comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

54.

Sono estinti i reati previsti nelle suddette disposizioni e se vi è stata condanna ne cessano gli effetti penali.

Art. 2 - Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione, sono da considerarsi inesistenti.

Nel rilascio di estratti o di copie di atti dallo stato civile e di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria o in seguito a specifica annotazione del Procuratore del Re su domanda dell'interessato.

la legge 5 gennaio 1939 N.274; la legge 2 giugno 1939, N.739, la legge 29 giugno 1939 N.1054; la legge 13 luglio 1939 N.1055; la legge 26 settembre 1940, N.1459; la legge 19 aprile 1942, N.517; la legge 9 ottobre 1942 N.1420; nonché ogni altra disposizione contenuta nei codici, nelle leggi, nei regolamenti, anche degli enti pubblici, ovvero in circolari ed istruzioni che sia contraria o comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Sono estinti i reati previsti nelle suddette disposizioni e se vi è stata condanna ne cessano gli effetti penali.

Art. 2 - Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione, sono da considerarsi inesistenti.

Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile e di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria o in seguito a specifica annotazione del Procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Art. 3 - Le persone colpite dalle disposizioni dell'art. 5 del R.D.L. 17 novembre 1938 N.1720 conv. nella Legge 5 gennaio 1939 N.274, che dopo il 2 settembre 1943, in territori occupati o controllati dall'esercito germanico, 39 al solo scopo di sottrarsi alle misure od alle incapacità cui essi esoneva la loro posizione razziale, abbiano presentato denunce, od ottenuto tessere, permessi, licenze, o siano iscritti in pubblici registri o iscritti a scuole e dato esami, e comunque posto in essere sotto altro nome, possono regolarizzare gli atti posti in essere, ottenendone intestazione al loro vero nome. In ma-

- 2 -

teria di stato civile si applicano le disposizioni degli art. 7 e 9.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in esecuzione della presente legge, e le istanze dirette a promuoverli, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

SEZIONE II

CITTADINANZA

Art. 4 - Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana per l'applicazione dell'art. 23 del R.D.L. 17 novembre 1936 N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, o sono rimasti nella condizione di apolidi, riacquistano di diritto la cittadinanza italiana, se residenti in Italia alla entrata in vigore della presente legge. Si considerano residenti in Italia anche coloro che a tale entrata in vigore si trovino in campi di concentramento o in prigionia o deportati in Germania o in Paesi occupati e controllati dall'esercito germanico, essendo stati catturati in Italia. Non si considerano invece residenti coloro che si trovino materialmente in Italia, ma in virtù di servizio militare o civile alle dipendenze di autorità non italiane.

Le persone contemplate nel precedente comma, che non si trovino nelle condizioni di apolidi per avere riacquisito di diritto, senza alcuna loro manifestazione di volontà, la cittadinanza che possedevano prima di ottenere quella italiana, possono riacquistare quest'ultima, facendo una dichiarazione in tal senso all'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza e dichiarando di rinunciare alla cittadinanza che attualmente possiedono.

Le stesse persone, ove si trovino ad avere acquistata altra cittadinanza col concorso della loro volontà, possono riacquistare la cittadinanza italiana, dietro loro domanda diretta al Ministero per l'Interno, da presentarsi nel

0 9 2 0

ro che a tale data in vigore si trovino in campi di concentramento o in prigionia o deportati in Germania o in Paesi occupati e controllati dall'esercito germanico, essendo stati catturati in Italia. Non si considerano invece residenti coloro che si trovino materialmente in Italia, ma in virtù di servizio militare o civile alle dipendenze di autorità non italiane.

Le persone contemplate nel precedente comma, che non si trovino nelle condizioni di apolidi per avere riacquisitato di diritto, senza alcuna loro manifestazione di volontà, la cittadinanza che possedevano prima di ottenere quella italiana, possono riacquistare quest'ultima, facendo una dichiarazione in tal senso all'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza e dichiarando di rinunciare alla cittadinanza che attualmente possiedono.

Le stesse persone, ove si trovino ad avere acquistata altra cittadinanza col concorso della loro volontà, possono riacquistare la cittadinanza italiana, dietro loro domanda diretta al Ministero per l'Interno, da presentarsi nei tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a condizione di rinunciare all'altra cittadinanza che abbiano acquistata. Il riacquisito della cittadinanza italiana può però venir loro rifiutato per gravi ragioni, con provvedimento motivato dal Ministero per l'Interno.

Art. 5 - Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana per l'applicazione dell'art. 23 del R.D.L. 17 nov. 1938 N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274 e che non siano residenti in Italia alla entrata in vigore della presente legge, possono riacquistare la cittadinanza perduta dietro loro do-

banda diretta al Ministro per l'Interno, da presentarsi nei tre mesi da tale entrata in vigore a condizione, ove avessero acquistato una diversa cittadinanza, di rinunciare. Devono pure, per riacquistare la cittadinanza italiana, ritrasferire la loro residenza in Italia nel termine che verrà fissato dal Ministro per l'Interno, il quale può anche esonerare, in singoli casi, dall'osservanza di questa condizione.

Il riacquisto della cittadinanza può venire rifiutato, per gravi ragioni, con provvedimento motivato del Ministro per l'Interno.

Art. 6 - Alla moglie ed ai figli minori non emancipati di chi riacquista la cittadinanza a termini dei due precedenti articoli, si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 2 e 3, e dell'art. 12, comma 1 e 3 della legge 13 giugno 1912, N. 555 sulla cittadinanza.

SEZIONE III

Statuto Civile

Art. 7 - Le dichiarazioni di nascita e di morte relative alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 nov. 1936 N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, rese nel periodo dal 9 settembre 1943, alla data di liberazione del Comune al cui ufficio dello stato civile sono state rese, possono, in deroga alla vigenti leggi, venire rettificata in sede di volontaria giurisdizione, su richieste degli interessati, con provvedimento del Tribunale territorialmente competente.

Art. 8 - Non può essere fatta ulteriormente valere la nullità matrimoniale di cui all'art. 1 del R.D.L. 17 nov. 1938, N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274. E' salvo l'effetto delle sentenze passate in giudicato, emanate ad istanza di uno dei coniugi.

Statuto Civile

Art. 7 - Le dichiarazioni di nascita e di morte relative alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 nov. 1938 N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, rese nel periodo dal 9 settembre 1943, alla data di liberazione del Comandé al cui ufficio dello stato civile sono state rese, possono, in deroga alle vigenti leggi, venire rettifiche in sede di volontaria giurisdizione, su richiesta degli interessati, con provvedimento del Tribunale territorialmente competente.

Art. 8 - Non può essere fatta ulteriormente valere la nullità matrimoniale di cui all'art. 1 del R.D.L. 17 nov. 1938, N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274. E' salvo l'effetto della sentenza passata in giudicato, emanate ad istanza di uno dei coniugi.

Art. 9 - Le persone colpite dalle disposizioni razziali menzionate nell'art. 1 della presente legge che, dopo il 9 settembre 1943, in territori occupati o controllati dall'esercito germanico, abbiano contratto matrimonio sotto altro nome, essendo ciascuna conscia della vera identità dell'altro contraente, possono far rettificare il loro atto di matrimonio nel modo previsto dall'art. 7. Restano salve le eventuali altre ragioni di nullità.

Art. 10 - I matrimoni religiosi i quali non sono stati trascritti per

- 3 -

il divieto dell'art. 5 del R.D.L. 17 novembre 1938, N.1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N.274, possono esserlo, a richiesta di entrambe le parti, con effetto retroattivo alla loro celebrazione. Se uno dei contraenti sia morto, possono esserlo ad istanza del superstito dei figli e dei parenti od affini; se siano morti entrambi, ad istanza dei figli e dei parenti od affini.

La trascrizione non è più possibile se uno dei contraenti abbia nel frattempo contratto altro matrimonio civilmente efficace. Però così in questo caso, come in ogni altro caso in cui il matrimonio non venga trascritto, i figli che ne siano nati, hanno lo stato di figli legittimi, quante volte alla trascrizione del matrimonio non si sarebbero opposte altre ragioni all'infuori dell'art. 6 del R.D.L. 17 novembre 1939 N.1728 conv. nell'alleg. 5 gennaio 1939 N.274.

E' applicabile l'art. 14 ultimo comma, della legge 27 maggio 1929 N.847 sulle disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio.

Art. 11 - I cittadini italiani che in esecuzione dell'art. 2 della legge 13 luglio 1939 N.1055 avessero dovuto mutare il proprio cognome, possono riprendere il cognome che avevano prima della entrata in vigore della legge suddetta. La stessa facoltà compete ai figli di detti cittadini, ed altresì se essi siano deceduti, alle loro vedove.

Il relativo provvedimento è adottato, su istanza dell'interessato, dalla stessa autorità che ha provveduto al cambiamento, prescindendo dalla procedura stabilita dal R.D.L. 5 luglio 1939 N.1169 sull'ordinamento dello stato civile, e con esenzione della tassa di concessione governativa.

0933

0933

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

05 gennaio 1939 N. 274.

E' applicabile l'art. 14 ultimo comma, della legge 27 maggio 1929 N. 847 sulle disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio.

Art. 11 - I cittadini italiani che in esecuzione dell'art. 2 della legge 13 luglio 1939 N. 1055 avessero dovuto mutare il proprio cognome, possono riprendere il cognome che avevano prima della entrata in vigore della legge suddetta. La stessa facoltà compete ai figli di detti cittadini, ed altresì se essi siano deceduti, alle loro vedove.

Il relativo provvedimento è adottato, su istanza dell'interessato, dalla stessa autorità che ha provveduto al cambiamento, prescindendo dalla procedura stabilita dal R.D.L. 9 luglio 1939 N. 1169 sull'ordinamento dello stato civile, e con esclusione della tassa di concessione governativa.

SEZIONE IV

TRASFERIMENTO DI BENI

Art. 12 - Gli immobili trasferiti all'ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) in applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 129, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739, devono essere riconsegnati ai proprietari o loro eredi, dietro restituzione dei certificati speciali ricevuti ai sensi dell'art. 32 di detto R.D.L.

- 5 -

Art. 13 - Ogni procedura ed ogni atto in corso tendente all'accertamento ed alla valutazione del patrimonio immobiliare dei cittadini di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 nov. 1938, N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, ed al trasferimento all'E.C.E.L.I. degli immobili di cui all'art. 10 lett. d_ ed e_ di detto decreto legge, nonché ogni procedura in corso avanti Commissioni di cui agli art. 23 e 24 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 126, conv. con l'art. 24 della legge 2 giugno 1939 N. 739 e avanti qualsiasi altra autorità amministrativa, sono nulli di pieno diritto. Sono parimenti nulli i provvedimenti pronunciati dalle Commissioni anzidetti.

Art. 14 - Sono nulle di pieno diritto le alienazioni che l'E.C.E.L.I. abbia effettuato degli immobili ad essa trasferiti in applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739. Sono parimenti nulli i trasferimenti di proprietà compiuti dai terzi acquirenti ed altri.

La rivendica dovrà essere proposta verso il terzo acquirente nel termine di centotrenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli immobili saranno riconsegnati dietro restituzione dei certificati di cui all'art. 32 del detto decreto legge all'E.C.E.L.I.

Verso di questi i terzi ed i successivi acquirenti potranno esercitare azioni di regresso.

Art. 15 - Nel caso che sui beni trasferiti all'E.C.E.L.I. gravasse un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica e tale diritto sia stato estinto ai sensi dell'art. 31 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 126 conv. con la legge 2 giugno 1939 N. 739, il titolare del diritto di usufrutto potrà ottenere la reviviscenza di questo, dietro restituzione all'E.C.E.L.I. della indennità corrispostagli.

bia effettuato degli immobili ed essa trasferiti in applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739. Sono perimenti nulli i trasferimenti di proprietà compiuti dai terzi acquirenti ad altri.

La rivendica dovrà essere proposta verso il terzo acquirente nel termine di contottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli immobili saranno riconsegnati dietro restituzione dei certificati di cui all'art. 22 del detto decreto legge all'E.C.E.L.I.

Verso di questi i terzi ed i successivi acquirenti potranno esercitare azioni di regresso.

Art. 15 - Nel caso che sui beni trasferiti all'E.C.E.L.I. gravasse un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica e tale diritto sia stato estinto ai sensi dell'art. 31 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 126 conv. con la legge 2 giugno 1939 N. 739, il titolare del diritto di usufrutto potrà ottenere la reviviscenza di questo, dietro restituzione all'E.C.E.L.I. della indennità corrispostagli.

Art. 16 - Le donazioni d'immobili, di aziende o di quote sociali comprese ai sensi degli art. 11 6 e 55 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 126 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739, possono essere revocate dal donante o dai suoi eredi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ove il donante o i suoi eredi non intendano valersi di questa facoltà, dovranno provvedere a soddisfare all'orario i diritti da cui il donante fu esentato ai sensi dell'art. 74 del citato decreto legge.

- 6 -

Le donazioni di cui al precedente comma effettuate al coniuge non considerano come ricadente sotto le disposizioni dell'art. 8 del R.D.L. 17 nov. 1938 N. 1723, conv. nella legge 5 gennaio 1939, N. 274 sono nulle di pieno diritto. Ove i beni siano stati alienati a terzi dal coniuge donatario, questi dovrà restituire al donante od ai suoi eredi il prezzo percepito.

Art. 17 - Per tutti gli atti di trasferimento, a titolo gratuito od oneroso, di beni immobili, mobili o titoli nominativi, in cui sia parte una delle persone ai cui atti art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1723, convertito nella legge 5 febbraio 1939 N. 274, eseguiti simultaneamente allo scopo di sottrarsi alle disposizioni fiscali, si applicano le norme del codice civile sui contratti simulati. E' però ammissibile la prova testimoniale, senza limiti.

Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede, a termini degli art. 1415 al. e 1416 al. C.C.

Art. 18 - Tutti gli atti ed istanze diretti alla restituzione dei beni immobili, mobili o titoli nominativi nonché i ricorsi aventi qualivoglia autorità giudiziaria, amministrativa o politica, sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Gli atti di retrocessione dei beni immobili di cui al precedente art. 12 ed i verbali e sentenze che accolgono le istanze di rivendita di cui al precedente art. 14 sono esenti dal pagamento dei diritti di voltura, e sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di L. 40.

Gli atti di revoca delle donazioni di cui al precedente art. 16 sono esenti dalla tassa di registro, dalla tassa di trascrizione e dai diritti catastali. Gli onorari notarili sono ridotti al quarto.

Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso

sottrarsi alle disposizioni fiscali, si applicano le norme del codice civile sui contratti simili 1. E' però ammissibile la prova testimoniale, senza limiti.

Sono esclusi i diritti dei terzi di buona fede, e termini degli art. 1415 al. e 1416 al. C.C.

Art. 18 - Tutti gli atti ed istanze diretti alla restituzione dei beni immobili, mobili o titoli nominativi nonché i ricorsi aventi qualsivoglia autorità giudiziaria, amministrativa o politica, sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Gli atti di retrocessione dei beni immobili di cui al precedente art. 12 ed i verbali o sentenze che accolgono le istanze di rivendita di cui al precedente art. 14 sono esenti dal pagamento dei diritti di voltura, e sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di L. 40.

Gli atti di revoca delle donazioni di cui al precedente art. 15 sono esenti dalla tassa di registro, dalla tassa di trascrizione e dai diritti catastali. Gli onorari notarili sono ridotti al quarto.

Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento volontario agli eredi legittimi ricadenti sotto le disposizioni del R.D.L. 17 nov. 1938 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274 di beni facenti oggetto di una disposizione testamentaria di data posteriore al 17 nov. 1938 a favore di persone non ricadenti sotto le disposizioni del citato articolo, sempre che la successione si sia aperta non oltre un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 - I verbali e le sentenze che accolgono le domande di dichiarazione

ne di simulazione e conseguenti effetti proposte a sensi del precedente art. 17 non sono soggetti a tassa di registro proporzionale, ma vengono registrati a tassa fissa.

SEZIONE V

Impiegati

Art. 20 - I cittadini italiani, già impiegati o salariati dello Stato o di enti pubblici, che siano stati dispensati dal servizio o comunque licenziati, in forza dell'art. 1 del R.D.L. 15 nov. 1938 N. 1779 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 98, degli art. 13 e 20 del R.D.L. 17 nov. 1938 N. 1726, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, dell'art. 1, dell'art. 9 (limitatamente ai sottufficiali in carriera continuativa) e dell'art. 14 comma 4 del R.D.L. 22 dicembre 1938 N. 2111, o di disposizioni conseguenziali, anche se contenute in regolamenti di enti pubblici, sono reintegrati nel loro impiego e grado, salvo che la reintegra non sia possibile, per avere essi nel frattempo superato i limiti di età previsti dagli ordinamenti che presiedono al loro rapporto d'impiego, o per sopravvenuta inidoneità o per la perdita dei requisiti prescritti per occupare l'impiego.

Queste disposizioni si applicano anche al riacquisto dell'abilitazione alla libera docenza, ed alla riabilitazione ad accademico, istituti ed associazioni di scienze, lettere ed arti.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, di cui all'art. 4 del R.D.L. 22 dic. 1938 N. 2111, i sottufficiali non incaricati continuativa di cui all'art. 9 ed i graduati o militari di truppa di cui all'art. 15 dello stesso decreto legge, ritornano nelle posizioni originarie, ove abbiano tuttora i requisiti per assumerle, o passare in

o di enti pubblici, che siano stati dispensati dal servizio o comunque licenziati, in forza dell'art. 1 del R.D.L. 15 nov. 1938 N. 1779 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 98, degli art. 13 e 20 del R.D.L. 17 nov. 1938 N. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, dell'art. 1, dell'art. 9 (limitatamente ai sottufficiali in carriera continuativa) e dell'art. 14 comma 4 del R.D.L. 22 dicembre 1938 N. 2111, o di disposizioni conseguenziali, anche se contenute in regolamento di enti pubblici, sono reintegrati nel loro impiego e grado, salvo che la reintegra non sia possibile, per avere essi nel frattempo superato i limiti di età previsti dagli ordinamenti che presiedono al loro rapporto d'impiego, o per sopravvenuta inidoneità o per la perdita dei requisiti prescritti per occupare l'impiego.

Questa disposizione si applica anche al riacquisto dell'abilitazione alla libera docenza, ed alla riabilitazione ad accademico, istituti ed associazioni di cui di cui, lettera ed arti.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, di cui all'art. 4 del R.D.L. 22 dic. 1938 N. 2111, i sottufficiali non incaricati continuativa di cui all'art. 9 ed i graduati e militari di truppa di cui all'art. 15 dello stesso decreto legge, ritornano nello posizioni originarie, ove abbiano tuttora i requisiti per assumerle, o passare in quelle in cui per ragioni di età o per il sopravvenire di nuove norme, non venuti a trovarsi indipendentemente da detto decreto-legge.

E' data facoltà all'interessato entro 30 giorni dalla notifica della reintegrazione, di rinunciarvi. In tal caso egli conserverà i diritti alla pensione acquistati ai sensi del R.D. 17 novembre 1938 N. 1728.

I graduati e militari di truppa che seguivano corsi per ufficiali o sottufficiali e li interrompevano per il loro passaggio in congedo assoluto in virtù dell'art. 14 del R.D.L. 22 dicembre 1938 N. 2111, possono chiedere di esservi

riammetti, se abbiano tuttora i requisiti, anche d'età, richiesti dalle vigenti norme che regolano i corsi universitari.

Art. 21 - Il periodo decorso tra la dimessa dal servizio ed il licenziamento e la reintegra a sensi del comma 1 del precedente articolo, sarà calcolato come servizio attivo anche agli effetti dell'anzianità e del trattamento di quiescenza.

Tale periodo potrà essere considerato utile agli effetti della pensione o di altra misura di quiescenza, purché l'impiegato o salariato verserà nei cinque anni della sua reintegra all'ente da cui dipende ed all'ente mutualistico da cui dovesse ricevere il suo trattamento di quiescenza, le somme che sono formate trattative per l'anno di pensione o analoghe avrebbe versato durante il periodo in cui non prestò servizio. Nel caso di morte dell'impiegato e salariato dopo la riassunzione o prima di avere effettuato o completato tale versamento, questo può essere effettuato o completato dagli interessati alla liquidazione della pensione indiretta.

Art. 22 - Lo Stato e gli enti pubblici di cui nelle disposizioni concernenti all'art. 1 rinunciano al recupero delle rate di pensione corrisposte nel periodo decorso tra la dimessa dal servizio ed il licenziamento e la reintegra. Rinunciano altresì al recupero delle indennità una tantum corrisposta sotto qualsiasi forma o denominazione. Se però dopo la riassunzione l'impiegato o salariato venendo dimesso, dovesse essere, secondo l'ordinamento da cui dipende, liquidato con una indennità una tantum, si deterrà da questa la metà dell'importo di quella già ricevuta, quant'volta essa superasse le lire cinquemila.

Art. 23 - Se a termini dell'ordinamento che presiede al riporto d'una

me che sono formati raddoppiate per conto di pensione, ed analoghe avrebbe versato durante il periodo in cui non prestò servizio. Nel caso di morte dell'impiegato o esiliato dopo la riassunzione e prima di avere effettuato o completato tale versamento, questo può essere effettuato o completato dagli interessati alla liquidazione della pensione indiretta.

Art. 22 - Lo Stato e gli enti pubblici di cui nelle disposizioni menzionate all'art. 1 rinunciano al recupero delle rate di pensione corrisposte nel periodo decorso tra la dimissione dal servizio ed il licenziamento o la reintegrazione. Rinunciano altresì al recupero delle indennità una tantum corrisposte sotto qualsiasi forma o denominazione. Se però dopo la riassunzione l'impiegato o esiliato venendo dimesso, dovesse essere, secondo l'ordinamento da cui dipende, liquidato con una indennità una tantum, si deterrà da questa la metà dell'importo di quella già ricevuta, quant'è volte essa superasse la lire cinquemila.

Art. 23 - Se a termini dell'ordinamento che presiede al rapporto d'impiego il trattamento di quiescenza dell'impiegato, o esiliato consisteva in una pensione assicurativa, ove questa sia stata mantenuta in vita dell'intero ^{9/10} versato, l'ente pubblico riprenderà il pagamento dei premi a suo carico dal momento della riattivazione del rapporto d'impiego.

Se non sia stata mantenuta in vita, si creerà una nuova pensione assicurativa con decorso dal momento della riassunzione in servizio.

Art. 24 - Gli impiegati o esiliati che non possono essere riassunti in servizio per avere superato i limiti di età o per sopravvenuta invalidità o

- 7 -

che rifiutino la reintegrazione ai sensi dell'art. 20, 3° comma, hanno diritto ad avere liquidata o riliquidata la pensione ed il trattamento di quiescenza previsti dal rispettivo ordinamento, percependo essi che avrebbero percepito se fossero stati collocati a riposo al raggiungimento del 21° anno di età ed al sopravvenire della causa d'invalidità. Devono però riversarsi all'uopo sull'ente da cui dipendevano, domanda entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ed effettuare i versamenti di cui all'art. 2 comma 2°, entro un mese dall'invito che ricevono dall'amministrazione.

Art. 25 - Rispetto agli impiegati o salariati deceduti dopo la loro disassunzione da servizio o licenziamento, e cui non era stato liquidato trattamento di quiescenza per non aver compiuto gli anni di servizio prescritti, ove il diritto a tale trattamento o sarebbe invece sussistito se avessero continuato a prestare servizio fino alla morte, gli aventi diritto a pensione indiretta od ad altra indennità possono far valere il loro diritto, rivolgendone domanda entro un anno, all'ente da cui l'impiegato dipendeva ed effettuando i versamenti di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine previsto dal precedente articolo.

Art. 26 - Rispetto agli impiegati o salariati deceduti dopo la loro disassunzione da servizio o licenziamento, a cui era stato liquidato trattamento di quiescenza, gli aventi diritto a pensione indiretta possono chiedere che tale pensione sia riliquidata sulla base della pensione diretta di loro data, se causa sarebbe stata assegnata se l'ente avesse versato in servizio fino al giorno della morte.

Art. 27 - Coloro che erano rinviati vincitori od idonei in un concorso e non poterono conseguire le nomine per l'applicazione delle disposizioni

mento di quiescenza per non aver compiuto gli anni di servizio prescritti, ove il diritto a tale trattamento sarebbe invece sussistito se avessero continuato a prestare servizio sino alla morte, gli aventi diritto a pensione indiretta od ad altra indennità possono far valere il loro diritto, rivolgendolo domanda entro un anno, all'atto da cui l'impiegato dipendeva ed effettuando i versamenti di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine previsto dal precedente articolo.

Art. 26 - Rientro nell'impiegato o salariato deceduti dopo la loro dispenza dal servizio o licenziamento, o cui era stato liquidato tratta entro di quiescenza, gli aventi diritto a pensione indiretta possono chiedere che tale pensione sia liquidata sulla base della pensione diretta al loro datore causa sarebbe stata assegnata se fosse rimasto in servizio fino al giorno della morte.

Art. 27 - Coloro che erano riusciti vincitori od idonei in un concorso e non poterono conseguire la nomina per l'applicazione delle disposizioni emanate dall'art. 1, hanno diritto di essere nominati (gl'idonei, ove pure a questi sia stato esteso il beneficio della nomina), con l'anzianità che avrebbero avuta ove fossero intervenute tali leggi.

Art. 28 - Alla reintegra di cui all'art. 1 l'impiegato o salariato viaggia la pensione che gli spetta a termini dell'anzianità, calcolata secondo l'art. 11 comma 1°. Gli impiegati o salariati che al momento della dispenza o del licenziamento erano in prova od a titolo di esperimento, sono riassunti nella condizione, considerandosi ad ogni effetto efficace il periodo

- 10 -

do di prova o di esperimento già prestato.

Art. 29 - Se nell'impiego e ruolo di chi trattasi, si faccia luogo a promozioni per semplice decoro di anzianità, l'impiegato o salariato occupa il grado l'anzianità e il posto nel ruolo che gli spetterebbero ove fosse rimasto in servizio ed avesse così conseguito la promozione per complete anzianità. L'impiegato o salariato riassunto nella posizione di prova o di esperimento, se al termine della prova od esperimento consegue la stabilità acquista l'anzianità propria all'impiegato che lo seguiva immediatamente nel ruolo, e che avendo effettuato il normale periodo di prova o di esperimento sia stato dichiarato stabile al termine di esso.

Art. 30 - Se l'impiegato non avesse potuto conseguire promozioni per semplice decoro di anzianità bensì attraverso scrutini per la valutazione del suo merito assoluto od esami d'idoneità, egli ha diritto di essere sottoposto allo scrutinio od esame ai primi esami d'idoneità per il grado superiore al suo, che vengono indetti; ed ove l'esito dello scrutinio o dell'esame gli sia favorevole, di venire promosso al grado superiore con l'anzianità dell'impiegato che lo seguiva in graduatoria, il quale a suo tempo sia stato promosso in seguito a scrutinio favorevole o ad esame di idoneità superato. Nell'applicare questa disposizione l'Amn/nc può prescindere dalle norme che richiedessero, per la promozione la permanenza per un certo periodo di tempo nel grado.

Art. 32 - Se impiegati che seguivano nell'anzianità di grado l'impiegato dispensato o licenziato abbiano nel periodo decoro tra la dispensa ed il licenziamento e la riassunzione inservizio, conseguito due successive promozioni, l'impiegato reintegrato può chiedere alla sua am/nc l'applicazione per due volte delle disposizioni degli art. 11 precedenti.

del suo merito assoluto ed esami d'idoneità, egli ha diritto di essere sottoposto allo scrutinio ed ammesso ai primi esami d'idoneità per il grado superiore al suo, che vengono indetti; ed ove l'esito dello scrutinio o dell'esame gli sia favorevole, si verifica promosso al grado superiore con l'anzianità dell'imieato che lo seguiva in graduatoria, il quale a suo tempo sia stato promosso in seguito a scrutinio favorevole o ad esame di idoneità superato. Nell'applicare questa disposizione l'am/na può prescindere dalle norme che raccomandere, per la promozione la permanenza per un certo periodo di tempo nel grado.

Art. 32 - Se impiegati che seguivano nell'anzianità di grado l'impiegato dispensato o licenziato abbiano nel periodo decorso tra la dispensa ed il licenziamento e la riassunzione inservizio, conseguito due successive promozioni, l'impiegato reintegrato può chiedere alla sua am/na l'applicazione per due volte delle disposizioni degli art. 31 precedenti.

Non potrà tuttavia conseguire la seconda promozione senza la permanenza nel grado che conseguiva attraverso la prima che sia prescritta dall'ordinamento dell'am/na; restando tale permanenza ridotta a due anni se l'ordinamento la stabilisce in misura superiore. Se ove consegua tale seconda promozione, la l'anzianità nel nuovo grado profila dell'impiegato che originariamente lo seguiva nel ruolo.

Art. 33 - Le disposizioni degli art. 27-32 valgono anche, in quanto ap-

- 11 -

placabili, per gli impiegati e salariati che conseguono ora la nomina in virtù dell'art. 26.

Art. 34 - Lo reintegro degli art. 20 e 29 e le promozioni degli art. 30-33 seguono anche se non vi siano posti vacanti di ruolo, dando luogo alla creazione di posti in sovrannumero che resteranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.

Art. 35 - Ove si crei di posto unico di ruolo, e tale posto sia attualmente occupato, il meno anziano tra l'attuale occupante e l'impiegato reintegrato passa nella posizione di disponibilità di cui all'art. 37 del R.D. 30 dic. 1923 N. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e disposizioni analoghe di altri ordinamenti. Ciò sempre che non sia possibile all'amministrazione collocare l'impiegato meno anziano in altro posto con mansioni quanto possibile prossime a quelle di cui trattasi.

Agli effetti di questo articolo sono considerati posti unici di ruolo quelli di professore universitario od assimilati, e collocamento con mansioni quanto possibile prossime sia il trasferimento a cattedre di materia affine, sia quello a cattedra della stessa materia che sia vacante in altra Università.

Art. 36 - L'impiegato o salariato reintegrato sarà, per quanto possibile, assegnato alla sede in cui trovavasi allorché venne dispensato o licenziato, od a quella in cui compri di avere attualmente residenza. Se l'esigenza dell'amministrazione non lo consentano, sarà assegnato ad una sede per quanto possibile prossima a quella da cui fu dimesso.

Questa norma non si applica agli ufficiali, sottufficiali ed altri militari, dell'esercito, marina, aeronautica e guardia di finanza.

Art. 37 - Le precedenti disposizioni non si applicano agli avventizi.

nazioni quanto possibile prossime a quelle di cui trattasi.

Agli effetti di questo articolo sono considerati posti unici di ruolo quelli di professore universitario od assimilati, e collocamento con mansioni quanto possibile prossime sia il trasferimento a cattedre di materia affine, sia quello a cattedra della stessa materia che sia vacante in altra

Università.

Art. 36 - L'impiegato o salariato reintegrato sarà, per quanto possibile, assegnato alla sede in cui trovavasi allorché venne dispensato o licenziato, od a quella in cui comprovò di avere attualmente residenza. Se l'esigenza dell'amministrazione non lo consentisse, sarà assegnato ad una sede per quanto possibile prossima a quella da cui fu dimesso.

Questa norma non si applica agli ufficiali, sottufficiali ed altri militari, dell'esercito, marina, aeronautica e guardia di finanza.

Art. 37 - Le precedenti disposizioni non si applicano agli avventisti.

Non si applicano neppure ai professori incaricati.

Gli impiegati a contratto periodico o con nomina per un periodo di tempo determinato, dispensati o licenziati in applicazione delle norme menzionate nell'art. 20 hanno diritto ad essere riassunti per il periodo che ancora restava loro da compiere, purché ne facciano richiesta nei due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 38 - I dipendenti delle aziende ed amministrazioni menzionate negli art. 11

- 12 -

10, lett. c e 13 lett. d - h del R.D.L. 17 nov. 1938 N. 1726 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, la cui prestazione d'opera sia cessata per effetto di queste disposizioni hanno diritto ad essere riassunti nel loro impiego o servizio, purchè ne facciano richiesta nei tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, e salva la impossibilità della reintegrazione per le ragioni di cui al precedente art. 20, comma 1°.

Art. 39 - Valgono, per i casi previsti nel precedente articolo, le disposizioni di cui agli art. 21-27, nonché in quanto applicabili, quelle di cui agli art. 29, 32 e 34.

SEZIONE VI

Professioni

Art. 40 - Coloro che siano stati cancellati da un albo professionale in applicazione della legge 29 giugno 1939 N. 1054, o comunque per motivi eccezionali, sono reintegrati, anche se in soprannumero, nell'albo professionale, con decorrenza a tutti gli effetti dal giorno della cancellazione?

SEZIONE VII

AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Art. 41 - Cessano tutti i provvedimenti tuttora in corso concernenti la vigilanza, l'amministrazione e la liquidazione delle aziende di cui al titolo II cap. IV del R.D.L. 9 febbr. 1938 N. 126 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739.

Il commissario di vigilanza, l'amministratore od il liquidatore effettueranno la restituzione dell'azienda al proprietario od ai suoi aventi causa entro il termine di giorni trenta e decorrenza dalla richiesta che ne ricevano.

Art. 40 - Coloro che siano stati cancellati da un albo professionale in applicazione della legge 29 giugno 1939 N. 1054, o comunque per motivi disciplinari, sono reintegrati, anche se in soprannumero, nell'albo professionale, con decorrenza a tutti gli effetti dal giorno della cancellazione?

SEZIONE VII

AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Art. 41 - Cessano tutti i provvedimenti tuttora in corso concernenti la vigilanza, l'amministrazione e la liquidazione delle aziende di cui al titolo II cap. IV del R.D.L. 9 febb. 1938 N. 126 co. v. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739.

Il commissario di vigilanza, l'amministratore ed il liquidatore effettueranno la restituzione dell'azienda al proprietario od ai suoi aventi causa entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla richiesta che ne ricevano. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale, al massimo di altri trenta giorni.

In assenza del proprietario, a richiesta di qualunque interessato o del P.M. verrà nominato dal Tribunale competente un curatore dell'azienda.

Art. 42 - Qualora in applicazione delle disposizioni menzionate nel precedente articolo, l'azienda od una quota sociale siano state alienate, l'ex proprietario od i suoi aventi causa, hanno il diritto di effettuarne

- 13 -

Il riscatto.

Il tal caso essi, nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedono al Presidente del Tribunale, con domanda preventivamente notificata all'attuale proprietario dell'azienda o della quota, la nomina di un commissario aziendale, il quale, a spese del richiedente, vigili l'attività dell'azienda, e, nei termini che verrà fissato dal Presidente del Tribunale, accerti l'attuale consistenza patrimoniale dell'azienda, escluso il valore di avviamento.

Depositata la relazione, il richiedente nei dieci giorni dall'avviso del deposito, notifica all'attuale proprietario l'intenzione di addivenire al riscatto, e l'impugnativa che egli faccia della relazione del commissario.

Ove nella notifica, s'intende, rinunci ad operare il riscatto.

Anche l'attuale titolare può impugnare nello stesso termine la relazione del commissario.

L'impugnativa della relazione dà luogo a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria competente tra l'ex proprietario e suoi aventi causa che intendono effettuare il riscatto e l'attuale proprietario dell'azienda o della quota. Durante il corso del giudizio, il commissario seguita nella sua funzione, salvo che, a richiesta di una delle parti venga sostituito dalla autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio; il compenso e le spese inerenti all'espletamento delle funzioni del commissario vengono attribuiti con la sentenza che decide la causa.

Ove la relazione del commissario sia stata impugnata, l'ex proprietario ed i suoi aventi causa debbono notificare la loro dichiarazione di volere addivenire al riscatto nei trenta giorni dalla notifica della sentenza definitiva. Non è però necessaria ulteriore dichiarazione ove già avessero

del deposito, notifica all'attuale proprietario l'intenzione di addivenire al riscatto, o l'impugnativa che egli faccia della relazione del commissario.

Ove nella notifica, s'intende, rinunci ad operare il riscatto.

Anche l'attuale titolare può impugnare nello stesso termine la relazione del commissario.

L'impugnativa della relazione dà luogo a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria competente tra l'ex proprietario e suoi aventi causa che intendono effettuare il riscatto e l'attuale proprietario dell'azienda o della quota. Durante il corso del giudizio, il commissario seuita nella sua funzione, salvo che, a richiesta di una delle parti venga sostituito dalla autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio; il compenso e le spese inerenti all'espletamento delle funzioni del commissario vengono attribuiti con la sentenza che decide la causa.

Ove la relazione del commissario sia stata impugnata, l'ex proprietario od i suoi aventi causa debbono notificare la loro dichiarazione di volere addivenire al riscatto nei trenta giorni dalla notifica della sentenza definitiva. Non è però necessaria ulteriore dichiarazione ove già avessero manifestato tale intenzione nel termine di cui al terzo comma del presente articolo, e la sentenza respinga l'impugnativa della relazione da parte dell'attuale proprietario dell'azienda o della quota.

87

Per effettuare il riscatto l'ex proprietario od i suoi aventi causa devono effettuare il pagamento del prezzo stabilito dalla relazione del commissario o dalla sentenza; in tale prezzo possono comprendere, al loro valore attuale, i titoli no inativi di consolidato di cui all'art. 58 del D.L. 9 febbraio 1939 N.126 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N.739, che

= 14 =

avessero a suo tempo ricevuto e che vengono così trasferiti all'attuale proprietario dell'azienda o della quota.

SEZIONE VIII

S C H O L E

Art. 43 - Le disposizioni degli art. 147 e 332 del t.u. 3 agosto 1933 N.1592 sulla istruzione superiore sono applicabili ai cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R.D.L. 15 nov. 1938 N.1779, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 44 - Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai medesimi cittadini italiani che abbiano titoli di studio conseguiti prima dello entrata in vigore della presente legge, presso i corsi di tipo universitario istituiti per loro in Roma ed in Milano, sempre che le autorità accademiche riconoscano, tenute in particolare conto le persone degli insegnanti, la possibilità di parificare tali corsi a corsi universitari.

Art. 45 - I cittadini italiani colpiti dalle disposizioni dell'art. 3 del R.D.L. 15 nov. 1938 N.1779 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N.98, sono ammessi a dare esami di licenza e di ammissione a qualsiasi classe di scuole superiori e medie prescindendo dal possesso di licenze di grado inferiore.

SEZIONE IX

T e r m i n i

Art. 46 - Il corso delle prescrizioni decorranti contro le persone soggette alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge si considera sospeso dal 9 settembre 1943 al 40° giorno dalla entrata in vigore di questa legge, limitatamente agli effetti che si verificassero in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico.

Art. 44 - Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai medesimi cittadini italiani che abbiano titoli di studio conseguiti prima della entrata in vigore della presente legge, presso i corsi di tipo universitario istituiti per loro in Roma ed in Milano, sempre che la autorità accademica riconoscano, tenute in particolare conto le persone degli insegnanti, la possibilità di perfezionare tali corsi a corsi universitari.

Art. 45 - I cittadini italiani colpiti dalle disposizioni dell'art. 3 del R.D.L. 15 nov. 1938 N. 1779 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 98, sono ammessi a dare esami di licenza e di ammissione a qualunque classe di scuole superiori e medie prescindendo dal possesso di licenze di grado inferiore.

SEZIONE IX

T e r m i n i

Art. 46 - Il corso delle prescrizioni decorrenti contro le persone soggette alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge si considera sospeso dal 9 settembre 1943 al 40° giorno dalla entrata in vigore di questa legge, limitatamente agli effetti che si verificassero in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico.

Per lo stesso periodo si considerano pure sospesi i termini perentori legali, convenzionali o processuali decorrenti contro le persone indicate nel precedente comma che si trovassero nel territorio ivi menzionato o pure non trovandosi in tale territorio, dovessero in esso svolgere l'attività cui il termine si riferisce.

Art. 47 - La facoltà accordata al giudice dell'impugnazione dell'art. 5 al. della legge 22 maggio 1942 N. 568 è esercitabile nei confronti delle

- 15 -

persone che siansi trovate nelle condizioni di cui al presente articolo, secondo comma, ed altresì nei confronti della parte che provi di essere decaduta dalla impugnazione o di non aver proposto il gravame contro la sentenza notificata, perchè il suo avvocato o procuratore, colpito dalle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge, a partire dal 9 settembre 1943 o da epoca successiva, aveva dovuto allontanarsi dal proprio studio.

Art. 48 - Nelle cause civili in cui la remissione al collegio o l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, nelle quali sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge, nel giudizio di appello deve essere considerato grave motivo ai sensi dell'art. 345, comma 2° cpc il fatto che la difesa sia mancata o sia stata resa sommaria e difficile dalla posizione della parte.

Art. 49 - Rispetto alle sentenze civili passate in giudicato, in cui la remissione al collegio o l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, ed in cui sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge, questa può esercitare l'impugnazione dell'art. 395 cpc. ove dimostri che la sua difesa sia mancata o sia stata resa solamente difficile a causa della posizione in cui si trovava.

Sono applicabili gli art. 398-403 c.p.c. intendendosi sostituiti agli estremi dell'art. 398 comma 2°, quelli indicati nel precedente comma.

Art. 50 - Nelle procedure della riscossione delle imposte dirette o

l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, nelle quali sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge, nel giudizio di appello deve essere considerato grave motivo ai sensi dell'art. 345, comma 2° cpc il fatto che la difesa sia mancata o sia stata resa sommamente difficile dalla posizione della parte.

Art. 49 - Rispetto alle sentenze civili passate in giudicato, in cui la rimessione al collegio o l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, ed in cui sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge, questa può esercitare l'impugnazione dell'art. 395 cpc. ove dimostri che la sua difesa sia mancata o sia stata resa solamente difficile a causa della posizione in cui si trovava.

Sono applicabili gli art. 398-403 c.p.c. intendendosi sostituiti agli estremi dell'art. 398 comma 2°, quelli indicati nel precedente comma.

Art. 50 - Nelle procedure della riscossione delle imposte dirette o indirette e di ogni altro tributo pubblico a carico di persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge:

a) quando la proposizione del ricorso, del reclamo o dell'opposizione comporti di diritto effetto sospensivo, gli atti di esecuzione sono sospesi, revocandosi da parte dell'autorità che li ha iniziati quella tuttora in corso.

b) in ogni altro caso l'interdente di finanza ordina la sospensione degli atti, ove ritenga che la prosecuzione degli stessi sarebbe pregiudizievole.

al contribuente.

Art. 51 - La nomina che eventualmente fosse stata fatta di un curatore alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1728 della presente legge, non rende inapplicabili le norme dei precedenti articoli.

Art. 52 - Le persone comprese nelle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge che alla entrata in vigore di questa si trovino in Italia in campi di concentramento o altrimenti prive della loro libertà personale, o si trovino fuori dei confini d'Italia, in Germania od in altro territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, od in uno stato neutrale, possono far valere i diritti ed inoltrare le domande previste nelle disposizioni della presente legge, anche oltre i termini da questa prescritti, purché entro un anno dalla loro liberazione che segua in territorio non occupato o controllato dall'esercito germanico o del loro ritorno nell'Italia liberata, ed in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Ove le stesse persone si trovino invece fuori d'Italia nel territorio delle Potenze Alleate o da loro controllate, possono far valere i diritti ed inoltrare le domande di cui sopra anche nei mesi oltre i termini prescritti se all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 56 alinea, siansi trovate in territorio europeo e un anno se in territorio extraeuropeo.

Art. 53 - Nelle disposizioni di questa sezione s'intendono equivarato alle persone fisiche in essa menzionate quelle giuridiche aventi come unico rappresentante una persona fisica soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge.

torio occupato o controllato dall'esercito germanico, od in uno stato latitante, possono far valere i diritti ed inoltrare le domande previste nelle disposizioni della presente legge, anche oltre i termini da questa prescritti, purchè entro un anno dalla loro liberazione che segue in territorio non occupato o controllato dall'esercito germanico o dal loro ritorno nell'Italia liberata, ed in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Ove la stessa persona si trovi invece fuori d'Italia nel territorio delle Potenze alleate o da loro controllate, possono far valere i diritti ed inoltrare le domande di cui sopra anche nei mesi oltre i termini prescritti se all'entrata in vigore della presente legge si pensi dell'art. 56 alinea, siansi trovate in territorio europeo o un anno se in territorio extraeuropeo.

Art. 53 - Nelle disposizioni di questa sezione s'intendono equiparate alle persone fisiche in essa menzionate quelle giuridiche aventi come unico rappresentante una persona fisica soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge.

SEZIONE X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 - Non sono punibili coloro che dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, abbiano commesso alcuni dei fatti contemplati all'art. 196 dell'ordinamento dello stato civile approvato col R.D. 9 luglio 1935 N. 1236 o negli art. 374, 376, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 496, 496, 567, ecc. c.p. quanto volte il fatto sia stato commesso con l'unico scopo di evitare ad una delle persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge un pregiudizio.

che ne derivasse dall'applicazione a suo danno di misure, legali od illegali, adottate per ragioni razziali nel territorio stesso.

Non è ipotizzabile che della medesima circostanza abbia commesso il fatto contemplato nell'art. 334 cp. ove la cosa fosse stata sottoposta a pignoramento o sequestro per la qualifica reale del proprietario.

Art. 55 - Nel caso che in una delle ipotesi menzionate nel precedente articolo fosse già stata pronunciata condanna, vengono meno tutti gli effetti di questa e si applica l'art. 608 R.7, opp.

SEZIONE XI

ENTRATA IN VIGORE

Art. 56 - La presente legge entra in vigore nel 15° giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel territorio che a tale data siano sottoposti ad occupazione o controllo dell'esercito germanico, entrerà in vigore nel 60° giorno della sua pubblicazione in quel territorio.

SEZIONE XI

ENTRATA IN VIGORE

Art. 56 - La presente legge entra in vigore nel 15° giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel territorio che a tale data siano sottoposti ad occupazione o controllo dell'esercito germanico, entrerà in vigore nel 60° giorno dalla sua pubblicazione in quel territorio.

4118 ✓

INTER GOVERNMENTAL COMMISSION
ON REFUGEES
HEADQUARTERS ALLIED CONTROL COMMISSION
A F O 394

September 11, 1944

To: Legal Sub-commission, Allied Control Commission
Attention: Lt. Col. G.G. Hannaford

Subject: Repeal of Italian Racial Legislation

1. This is to confirm my telephone conversation of this day concerning my conversation with a delegate of the Union of Italian Jewish Communities, Sig. Mario Sereni of Via Dei Mille 50, Telephone 491181.

2. According to Sig. Sereni, he talked with Avv. Antonio Sorentino, chief of the legal section of the Presidency of the Council of Ministers. Avv. Sorentino, in the conversation last Saturday, Sept. 9, maintained that the only reason the new decree under discussion which would repeal the racial laws and would set up machinery for the restoration of property has not been issued is due to the failure of the Allied Control Commission to grant permission to issue such a decree.

3. Since this is a matter in which I know you have an interest, and because I know the delay is in the Italian Government and not in the Allied Control Commission, I thought you might wish to know about my conversation.

Arthur D. Greenleigh
Arthur D. Greenleigh
For the American Joint
Distribution Committee

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CLERKS	

P.R.A.F.T.

ABOLITION OF RACIAL LEGISLATION

SS/pa.

First
draft

PART 1

GENERAL PROVISIONS

ART. 1- All provisions establishing racial differences among Italian citizens

are abolished.

The following provisions are abrogated :

R.D.L. No. 138 of 7 Sept. 1938; R.D.L. No. 1779 of 15 Nov. 1938 made into law
No. 98 of 5 Jan. 1939; Art. 1, the words " la razza e " in Art. 5 subpara and
para 2 of this Art., Articles 6, 8 and following of RDL No. 1728 of 17 Nov. 1938,
made into law no. 274 of 5 Jan. 1939, RDL No. 2111 of 22 Dec. 1938; RDL No. 126 of
9 Feb. 1939 made into law by art. 2 of the law No. 739 of 2 June 1939; Law No.
1054 of 29 June 1939; Law No. 1055 of 15 July 1939; Law No. 1459 of 26 Sept. 1940;
Law No. 517 of 19 April 1942; Law No. 1420 of 9 Oct. 1942 as well as any other provision
contained in Codes, laws and rules including the rules issued by bodies organized
under public law, or in circulars and instructions, which provision is contrary
to or in any way inconsistent with the provisions of the law.

The offences established by the aforesaid provisions are extinguished and all

made into law no. 274 of 5 Jan. 1939, no. 2411 of 22 Dec. 1938; RDI no. 126 of

9 Feb. 1939 made into law by art. 2 of the Law No. 739 of 2 June 1939; Law No. 1054

of 29 June 1939; Law No. 1055 of 13 July 1939; Law No. 1459 of 28 Sept. 1940;

Law No. 517 of 19 April 1942; Law No. 1420 of 9 Oct. 1942 as well as any other provision

contained in Codes, laws and rules including the rules issued by bodies organized

under public law, or in circulars and instructions, which provision is contrary

to or in any way inconsistent with the provisions of the law.

The offences established by the aforesaid provisions are extinguished and all sentences or convictions rendered in accordance with such provisions cease to have any penal effect.

31

ART. 2 - Entries of racial character made in registers of the civil status and in the registers of population shall be considered non-existent.

Said entries shall never be reproduced in extract and copies of acts concerning civil status or of certificates of population (certificati anagrafici) except upon express request of a judicial authority or in pursuance of a specific authorization

of the Procureure of the Kingdom granted upon application of the interested party.

Administrative acts and judicial pronouncements in non-contentious proceedings

issued in execution of this law as well as applications aimed at obtaining such

acts or pronouncements shall be exempted from the stamp duty and registration fees.

ART. 3 - Persons affected by the provision of Art. 8 of R.D. No. 1728 of 17 Nov. 1938

made into Law No. 274 of 5 Jan. 1939 who, after the 9th of September 1943 in territories

occupied or controlled by the German Army filed statements or obtained identity or

other cards, permits, licences or had their names entered in public registers or

controlled in schools and took examinations or in any way caused acts to be issued

under other than their own name for the sole purpose to avoid measures or disqualifica-

tions to which they have been exposed on account of their racial status, may

regularize the said acts by having them put in their own name.

PART II

CITIZENSHIP

ART. 4 - Persons who have lost Italian citizenship by virtue of Art. 23 of the

R.D. No. 1728 of 17 Nov. 1938 made into Law No. 274 of 5 Jan. 1939, and who have become

stateless, shall remain their

under other than their own name for the sole purpose to avoid measures or disqualifications to which they have been exposed on account of their racial status, may regularize the said acts by having them put in their own name.

PART II

CITIZENSHIP

ART. 4 - Persons who have lost Italian citizenship by virtue of Art. 23 of the

REM. No. 1728 of 17 Nov. 1938 made into law No. 274 of 5 Jan. 1939, and who have become

"persons without a country" (apolidi - HEIMATLOS) automatically remain their

Italian citizenship provided that they are residents of Italy on the effective

3

date of this law. Also considered residents of Italy shall be persons who at such

date are held in concentration camps or in prisons or have been deported to Germany

or to countries occupied or controlled by the German Reich after having been made prisoners

in Italy. However, persons who are physically present in Italy by virtue of their military

How about those
who have given
up their Italian
citizenship
to escape

or civil service of non Italian authorities shall not be considered residents. The

persons contemplated in the ~~preceding~~ paragraph who have not become "persons without

a country" (*apoliti* - *heimatlos*) because they ^{have} regained automatically and without any

voluntary declaration the citizenship held by them before obtaining the Italian

citizenship, may regain the last mentioned citizenship by filing a declaration to such

effect with the office of the civil status at the commune of their residence and
Law 13/1/1940

declaring their renunciation of their present citizenship.

Same persons who have acquired other citizenship by their voluntary act of assent may

regain the Italian citizenship by filing an application at the Ministry of Interior

within three months after the effective date of this law; provided that they renounce the

previously ~~acquired~~ citizenship. However, they may be denied the reacquisition of the

Italian citizenship for important reasons by a provision of the Ministry of Interior

setting forth the reasons.

ART. 5 - The persons who have lost the Italian citizenship by virtue of Art. 23

of RDL No. 1728 of 17 Nov. 1938 made into law No. 274 of 5 Jan. 1939 and who are not

regain the Italian citizenship by filing an application at the Ministry of Interior

within three months after the effective date of this law; provided that they renounce the previously ~~acquired~~ citizenship. However, they may be denied the reacquisition of the Italian citizenship for important reasons by a provision of the Ministry of Interior setting forth the reasons.

ART. 5 - The persona who have lost the Italian citizenship by virtue of Art. 23 of RLL No. 4728 of 17 Nov. 1956 made into law No. 274 of 5 Jan. 1959 and who are not

residents of Italy on the effective date of this law may regain their lost citizenship

upon application filed with the Ministry of Interior within three months ³⁴ after such ~~date~~ effective date; on condition that ^{if} ~~they~~ have acquired a different citizenship they will

renounce it. However, in order to regain the Italian citizenship they must transfer

their residence to Italy within a period to be fixed by the Ministry of Interior which may in individual cases waive this condition.

The reacquisition of the citizenship may be denied for important reasons by

- 4 -

a provision of the Ministry of Interior setting forth the reasons.

ART. 6 - The provisions of Art. 11 paras 2 & 3, and of Art. 12, para 1 and 5 of the law No. 555 of 13 June 1912 on citizenship shall equally apply to the wife and to non-emancipated minor children of persons who regained the citizenship in accordance with the two preceding articles.

PART III

CIVIL STATUS

ART. 7 - Declarations of birth and of death, relating to persons set out in Art. 6 of RDL No. 1728 of 17 K.v. 1958 made into law No. 274 of 5 Jan. 1959, which were filed during the period between 1 sept. 1943 and the date of liberation of the Commune in the office of which such declarations were filed, may be rectified upon application of interested parties in derogation of the laws in force by a pronouncement rendered in contentious proceeding of the Tribunal competent for the district.

ART. 8 - The ground for nullity of marriage set out in Art. 1 of RDL No. 1728

ART. 7 - Declarations of birth and of death, relating to persons set out in Art. 6 of RDL No. 1728 of 17 Nov. 1938 made into law No. 274 of 5 Jan. 1939, which were filed during the period between (Sept. 1943 and the date of liberation of the Commune in the office of which such declarations were filed, may be rectified upon application of interested parties in derogation of the laws in force by a pronouncement rendered in noncontentious proceeding of the Tribunal competent for the district.

ART. 8 - The ground for nullity of marriage set out in Art. 1 of RDL No. 1728 of 17 Nov. 1938 made into law No. 274 of 5 Jan. 1939 may not henceforth be asserted. Judgements rendered upon application of either of the spouses which have become final shall remain in effect.

ART. 9 - Persons affected by the racial provisions set out in Art. 1 of this law who after the 9th Sept. 1943 in territories occupied or controlled by German Army entered into marriage under different name knowing each other's true identity may

- 5 -

obtain a rectification of their act of marriage in the same manner as set

out in Art. 7. Other possible grounds for nullity remain valid.

ART. 10 - Religious marriages which were not registered (in the register

of civil status) because of the prohibition contained in Art. 6 of RDL No. 1728

of 17 Nov. 1938 made into law No. 274 of 5 Jan. 1939 may be so registered upon

request of both parties, with retroactive effect as of the date of the

celebration. If one of the parties to the marriage is dead the registration

may be effected upon application of the ^{survivor} ~~survivor~~, if both are dead, upon

application of legal representative of the children.

The registration is no more possible if one of the parties in the meantime

has entered into another marriage with civil effects. However as in any other case

of unregistered marriage the children born out of such marriage shall have the

status of legitimate children provided that no other reason than that set out in

Art. 6 of RDL No. 1728 made into law No. 274 of 5 Jan. 1939 is opposed to the

registration of the marriage. Art. 14 last para of the law No. 274 of 27 May

in law 27
as law 1
the
unlawful
parties

application of legal representative of the children.

The registration is no more possible if one of the parties in the meantime has entered into another marriage with civil effects. However as in any other case of unregistered marriage the children born out of such marriage shall have the status of legitimate children provided that no other reason than that set out in

Art. 6 of RDL No. 1728 made into law No. 274 of 5 Jan. 1939 is opposed to the registration of the marriage. Art. 14 last para of the law No. 647 of 27 May

1929 on provisions for the carrying out that part of the concordato relating to marriage shall be applicable.

Art. 11 - Italian citizens who in pursuance to Art. 2 of the law No. 1055 of 10

July 1939 were compelled to change their surname may resume the surname which they held before the effective date of the said law.

The necessary order shall be issued upon application of the interested party by

the same authority which effected the change of the name; the procedure established

with the same
authority and with ?

- 6 -

by EDL No. 1169 of 9 April 1959 concerning regulations of the civil status

shall be dispensed with and exemption granted from fee for the official

act.

0972

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

7

PAGE IV.

Transfer of property.

Art. 12.

Any immovable property which was transferred to "Enti di Gestione e Liquidazione Immobiliare" (E.G.E.L.I.) in pursuance of Art. 26 of RDL No.

129 of the 9th February 1939 amended by Art. 2 of the law No. 739 of the 2nd

Jul 1939 shall be restored to the owners or their heirs against restitution

of the special certificates received according to Art. 32 of the said RDL.

Art. 13. Any proceeding commenced or any act undertaken for the purpose to

ascertain and appraise the immovable property of citizens subject to Art. 8

of RDL No. 1728 of the 17th Nov 1938 made into law No. 274 of the 9th January

1939 and to transfer to E.G.E.L.I. the immovable properties provides for by

Art. 10 paras. d and e of the said Decree Law shall be of no legal effect;

equally any proceeding commenced before the Commissions set out in Art. 23 and

24 of RDL No. 126 of the 9th February 1939 as amended by Art. 2 of law no. 739 of

the 2nd June 1939 or before any other administrative authority shall be of no

legal effect. Also void are all decisions rendered by such Commissions.

Art. 14. All alienations effected by E.G.E.L.I. in respect of any immovable

0974

of RDL No. 1728 of the 17th Nov 1938 made into law No. 274 of the 9th January 1939 and to transfer to E.G.E.L.I. the immovable properties provides for by

Art. 10 paras. d and e of the said Decree Law shall be of no legal effect;

equally any proceeding commenced before the Commissions set out in Art. 23 and

24 of RDL No. 126 of the 9th February 1939 as amended by Art. 2 of law No. 739 of

the 2nd June 1939 or before any other administrative authority shall be of no

legal effect. Also void are all decisions rendered by such Commissions.

Art. 14. All alienations effected by E.G.E.L.I. in respect of any immovable

property which was transferred to it in pursuance of Art. 26 of RDL No. 126 of

the 9th February 1929 as amended by Art. 2 of the law No. 739 of the 2nd June 1939

shall be of no legal effect. All transfers of such properties made to

other persons by subsequent purchasers shall be equally of no legal effect.

The claim against the subsequent purchasers for the restitution of

the property must be filed within 180 days after the effective date of this law.

The immovable property shall be restored upon the restitution to E.G.E.L.I.

of the certificates mentioned in Art. 32 of said legislative decree.

The third and successive purchasers may exercise their rights for reimbursement

(azione di regresso) against E.G.E.L.I.

Art. 15. Whenever a citizen of Jewish race held a right of usufruct to a property transferred to E.G.E.L.I. and such right has been extinguished in accordance with Art. 31 of RDL No. 126 of 9th February 1939 made into law No. 739 of 2nd June 1939, the original holder of such right of usufruct may obtain its revival upon restitution to E.G.E.L.I. of the indemnity paid to him.

Art. 16. Any gift of immovable properties, enterprises or interests in a business association effected in pursuance of Art. 6 and 55 of RDL No. 126 of 9th February 1939 as amended by Art. 2 of law No. 739 of 2nd June 1939 may be revoked by the donor or his heirs within 30 days after the effective date of this law. If the donor or his heirs do not wish to exercise such right, they shall have to pay to the Treasury the fees from the payment of which they have been exempted according to Art. 74 of the said decree law. The gifts referred to in the preceding shall be of no legal effect if made to the spouse who was considered not affected by the provisions of Art. 8 of the RDL 1738 of the 17th

0 9 7 6

business association effected in pursuance of Art. 6 and 55 of RDL No. 126 of 9th February 1939 as amended by Art. 2 of law No. 739 of 2nd June 1939 may be revoked by the donor or his heirs within 30 days after the effective date of this law. If the donor or his heirs do not wish to exercise such right, they shall have to pay to the Treasury the fees from the payment of which they have been exempted according to Art. 74 of the said decree law. The gifts referred to in the preceding shall be of no legal effect if made to the spouse who was considered not affected by the provisions of Art. 8 of the RDL 1728 of the 17th November 1938 made into law No. 274 of the 9th January 1939. If the spouse - donee has sold the property to third persons, he shall turn over to the donor or his heirs the purchase price which he received.

Art. 17. The provisions of the Civil Code relating to simulated contracts shall apply to all acts of transfer for or without consideration of real or personal property or nominative securities in which one of the persons set out in Art. 8 of RDL No. 1728 of 17 Nov 1944 made into law No. 274 of 5th February

0.977

1939 took part as a party and which sham acts were effected for the purpose of avoiding the consequences of racial provisions. However, proof by testimony of witnesses is admissible without any limitation.

Rights of bona fide third parties shall be preserved in accordance with

Art. 1415 first para and 1416 first para of the Civil Code.

Art. 18. All acts or requests aiming at the restitution of real or personal property or nominative securities as well as applications directed to any judicial, administrative or political authority shall be exempted from payment of stamp duty ^{or} registration or mortgage fees.

The acts of restitution of real property mentioned in the preceding Art. 12 and the records or judgments granting the claim for restitution mentioned in Art. 14 above shall be exempted from payment of fees for transfer of property and shall be registered and entered on payment of a fixed fee of 40 lire.

The acts revoking the gifts mentioned in ~~the~~ Art. 16 above shall be exempted from the registration fee, from the fee for entry and from fees for registration in real estate registers. The notary's fees shall be reduced by

The acts of restitution of real property mentioned in the preceding

Art. 12 and the records or judgments granting the claim for restitution mentioned in Art. 14 above shall be exempted from payment of fees for transfer of property and shall be registered and entered on payment of a fixed fee of 40 Lire.

The acts revoking the gifts mentioned in ~~the~~ Art. 16 above shall be exempted from the registration fee, from the fee for entry and from fees for registration in real estate registers. The Notary's fees shall be reduced by one fourth.

The exemptions set out on this article shall also apply in cases of voluntary transfers to legitimate heirs, falling within the provisions of RDL of 17 November 1938 made into law No. 274 of 5th January 1939, of property disposed of by ^a testament dated subsequent to the 7th November 1938, in favour of persons not falling within the provisions of the said Art. 8 provided ~~also~~ that the probate proceeding opens not later than one month after the effective

0979

date of this law.

orders

Art. 19. The records and judgments granting the applications filed in

accordance with Art.17 above with the object to have the transfers declared

"simulated" and to obtain the consequent effects shall subject to the fixed

registration fee rather than to the ad valorem fee.

Part VI.

Employees.

Art. 20. Italian citizens former employees (or wage earners) of the state

or of bodies organized under public law who have been discharged from service

or in any way dismissed by virtue of Art.1 of RDL No.1779 of 15th November 1938

made into law No.98 of 5th January 1939, of Art.11, 13 and 20 of RDL No. 1728

of 17th November 1938 made into law No. 274 of 5th January 1939, of Art.1 and 9

(only in respect to non-commissioned officers following a permanent career) and

of Art.14, para.4. of RDL No.2111 of 22 December 1938 as well as by virtue of

any subsequent provision based upon the aforesaid provisions including regulations

of bodies organized under public law, shall be reinstated into their positions

0 9 8 0

Art. 20. Italian citizens former employees (or wage earners) of the state or of bodies organized under public law who have been discharged from service or in any way dismissed by virtue of Art.1 of RDL No.1779 of 15th November 1938 made into law No.98 of 5th January 1939, of Art.11, 13 and 20 of RDL No. 1728 of 17th November 1938 made into law No. 274 of 5th January 1939, of Art.1 and 9 (only in respect to non-commissioned officers following a permanent career) and of Art.14, para.4. of RDL No.2111 of 22 December 1938 as well as by virtue of any subsequent provision based upon the aforesaid provisions including regulations of bodies organized under public law, shall be reinstated into their positions and grades; except where such reinstatement is not possible because the aforesaid employees have in the meantime passed the age limits established

0 9 8 1

date of this law.

orders

Art. 19. The records and judgments granting the applications filed in

accordance with Art.17 above with the object to have the transfers declared

simulated and to obtain the consequent effects shall subject to the fixed

registration fee rather than to the ad valorem fee.

Part VI.

Employees.

Art. 20. Italian citizens former employees (or wage earners) of the state

or of bodies organized under public law who have been discharged from service

or in any way dismissed by virtue of Art.1 of RDL No.1779 of 15th November 1938

made into law No.98 of 5th January 1939. of Art.11, 13 and 20 of RDL No. 1728

of 17th November 1938 made into law No. 274 of 5th January 1939, of Art.1 and 9

(only in respect to non-commissioned officers following a permanent career) and

of Art.14, para.4. of RDL No.2111 of 22 December 1938 as well as by virtue of

any subsequent provision based upon the aforesaid provisions including regulations

of bodies organized under public law, shall be reinstated into their positions

0 9 8 2

Art. 20. Italian citizens former employees (or wage earners) of the state

or of bodies organized under public law who have been discharged from service
or in any way dismissed by virtue of Art.1 of RDL No.1779 of 15th November 1938
made into law No.98 of 5th January 1939, of Art.11, 13 and 20 of RDL No. 1728
of 17th November 1938 made into law No. 274 of 5th January 1939, of Art.1 and 9
(only in respect to non-commissioned officers following a permanent career) and
of Art.14, para.4, of RDL No.2111 of 22 December 1938 as well as by virtue of
any subsequent provision based upon the aforesaid provisions including regulations
of bodies organized under public law, shall be reinstated into their positions
and grades; except where such reinstatement is not possible because the aforesaid
employees have in the meantime passed the age limits established

72

-//-

by the regulations governing their employment or because they have subsequently lost their capacity or requisites for holding an employment.

This provision shall equally apply in respect of reacquisition of the qualification to lecture on universities (abilitazione alla libera docenza) and of the readmission to the membership on academies, institutions and associations for sciences, letters and arts.

Officers of the Army, Navy, Air Force and of the Finance Guards referred to in Art. 4 of RDL No. 2111 of 22 Dec 1938, non-commissioned officers, who do not follow permanent military career referred to in Art 9 and junior non-commissioned officers and men referred to in Art 15 of the same decree-law, shall revert to their original positions provided that they still hold the necessary requirements or shall assume such positions as they would have acquired irrespective of the said decree-law because of their age or by virtue of subsequently

Officers of the Army, Navy, Air Force and of the Finance Guards referred to in Art. 4 of RDL No. 2111 of 22 Dec 1938, non-commissioned officers, who do not follow permanent military career referred to in Art 9 and junior non-commissioned officers and men referred to in Art 15 of the same decree-law, shall revert to their original positions provided that they still hold the necessary requirements or shall assume such positions as they would have acquired irrespective of the said decree-law because of their age or by virtue of subsequently issued rules.

The junior non-commissioned officers or men who attended courses for commissioned or non-commissioned officer candidates and were excluded because permanently discharged by virtue of Art. 14 of the RDL No. 2111 of the 22nd December 1938, may apply for their readmission, provided they still hold the requisites called for by the present rules

regulating such courses including the rules as to the age limit.

Art. 21. The period of time elapsed between the discharge from service or dismissal and the reinstatement into service occurred in pursuance of the preceding Art. 1st para shall be counted as period of active service for the purpose of seniority and allowances due after retirement from active service; excluding however, any claim for back salaries.

The said period of time shall also be taken into account in determining the amount of pension or of other allowance due after retirement from active service provided that the employee or wage earner will pay within five years after his reinstatement to the organization where he is employed or to the mutual fund from which he would receive allowances upon retirement, such amounts as would have been deducted from his salary during the time of his absence from service for the benefit of the pension or similar fund. Should the employee or wage-earner die after his reinstatement in service and before he paid such amount in full or in part, the payment may be made or completed by persons entitled to the pension upon his death.

the amount of pension or of other allowance due after retirement from active service provided that the employee or wage earner will pay within five years after his reinstatement to the organization where he is employed or to the mutual fund from which he would receive allowances upon retirement, such amounts as would have been deducted from his salary during the time of his absence from service for the benefit of the pension or similar fund. Should the employee or wage-earner die after his reinstatement in service and before he paid such amount in full or in part, the payment may be made or completed by persons entitled to the pension upon his death.

Art. 22. The State and the bodies organized under public law referred to in provisions mentioned in Art 1 shall waive the claims for restitution of amounts paid as pension during the period which elapsed between the discharge from service or dismissal and the reinstatement. They shall also waive the restitution of indemnity paid in toto under whatever title or denomination. Should, however, the employee or the wage earner be dismissed after his reinstatement

-13-

and should be be entitled according to the respective regulations to indemnity pro toto, such indemnity should be reduced by one half of the indemnity previously received if the latter exceeded 5000 lire.

Art. 23. If according to the regulations governing the employment, the allowances which the employee or wage earner should receive after his retirement consist of an insurance policy and if such policy has been maintained in force by the interested person, the respective body organized under public law shall resume the payments of premiums from the moment of the revival of the employment relation.

revival of the employment relation.

- 14 -

If the policy has not been maintained in force a new policy will be issued effective from the date of reinstatement in service.

Art. 24. - The employees or wage earners who cannot be reinstated in service because they have passed the age limits or subsequently have become unable to hold office shall have the right to receive their pension or other allowance due after retirement according to the respective regulations to which they would have been entitled had they been placed in retirement because of the age limits or subsequent inability to hold office. For this purpose, however, they must file an application to the respective body within one year after the effective date of this law and must make the payments referred to in Art. 2, para 2, within one month after notice to this effect received from the respective office.

Art. 25. - The following rules will apply in regard to employees or wage earners deceased after their discharge from service or dismissal, who were not entitled to allowances after retirement because they have not served the prescribed minimum number of years but who would have become entitled to such allowances had they been allowed to continue their service until the time of their death. In such cases the survivors of the above employees or wage earners who are entitled to pension

must make the payments referred to in Art. 2, para 2, within one month after notice to this effect received from the respective office.

ART. 25 - The following rules will apply in regard to employees or wage earners deceased after their discharge from service or dismissal, who were not entitled to allowances after retirement because they have not served the prescribed minimum number of years but who would have become entitled to such allowances had they been allowed to continue their service until the time of their death. In such cases the survivors of the above employees or wage earners who are entitled to pension or to other indemnity may assert their claim by filing an application to the body by which the employee was employed within one year; they shall have to make the payments set out in Art. 2, 2nd para within the time limit fixed in the preceding paragraph.

ART. 26 - The following rules will be applied in regard to the employee or wage earners deceased after their discharge from service or dismissal who have become

entitled to allowances in case of retirement. In all cases the survivors of the above employees or wageearners who are entitled to the pension may request readjustment of their pension on basis of the pension to which the deceased employees or wageearners would have been entitled had they remained in service up to the date of their death.

Art. 27 - The winners in competition examinations and those who were found suitable for office as a result of such examinations who could not receive their appointments because of the provisions mentioned in Art. 1 of this law, shall have the right to be appointed (those found suitable only on case that the benefit of appointment was extended also to their class) with the seniority which they would have had in the absence of the above provisions.

Art. 28 - When reinstated as provided for in Art. 1 the employees or wageearners shall resume the position due to him with the seniority determined in accordance with Art. 21, para 1. The employees or wageearners who at the time of their discharge or dismissal were employed on trial only, shall be reinstated on the same basis

the right to be appointed (those found suitable only on case that the benefit of appointment was extended also to their class) with the seniority which they would have had in the absence of the above provisions.

Art. 28 - Those reinstated as provided for in Art. 1 the employees or wageearners

shall resume the position due to him with the seniority determined in accordance

with Art. 24, para 1 . The employees or wageearners who at the time of their discharge

or dismissal were employed on trial only, shall be reinstated on the same basis

and the service already rendered shall be considered satisfactory to all

intent and purposes.

61

Art.29. If in the respective category of service promotions are granted exclusively on basis of seniority the employee or wage earner shall assume the grade which he would hold had he remained in service and thus obtained promotion by seniority.

If the employee or wage earner employed on trial obtains a definite appointment at the end of the trial period he shall have the seniority equal to that held by the employee immediately following him on the seniority list (ruolo) who has successfully completed his trial period and was definitely assumed in service.

Art.30. If the employee could not have obtained promotion simply on basis of seniority but rather as a result of a scrutiny of his individual merits or of an examination of suitability he shall have the right to be admitted to such scrutiny or to the next examinations of suitability for the grade next higher to his own; and if he passed the scrutiny or examination with success he shall have the right to promotion to a higher grade with the seniority equal to that held by the employee following him on the list (graduatoria) who was previously promoted as a result of a scrutiny or examination of suitability.

In applying this provision the respective office may waive the

on basis of seniority but rather as a result of a scrutiny of

his individual merits or of an examination of suitability he shall have the right to be admitted to such scrutiny or to the next examinations of suitability for the grade next higher to his own; and if he passed the scrutiny or examination with success he shall have the right to promotion to a higher grade with the seniority equal to that held by the employee following him on the list (graduatoria) who was previously promoted as a result of a scrutiny or examination of suitability.

In applying this provision the respective office may waive the requirement to remain in grade for a certain period of time before a promotion is granted.

Art. 31. If the employee could have obtained a promotion as a result of a scrutiny based on comparative merits or examination (an commission makes the Italian text unintelligible) by virtue of Art. 21 of RD No. 2960 of 30 December 1923 (and analogous provisions contained in other regulations) he shall have the right to apply to his office within two years after his reinstatement

-17-

in service for admission to scrutiny evaluating his suitability for a higher grade or to an examination in which he could prove his knowledge and suitability required for such grade.

0996

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NHD No.

785016

10

The competent authority after such scrutiny or examination, may promote him to the next higher grade, with an antedated seniority, which however, shall not exceed that of the employee who is placed for seniority in the original list immediately before the reinstated employee and who has been promoted for comparative merit or as a result of competition for particular merit. The Officer, in applying such disposition, may ignore the rules which would require the permanence for a certain period of time in a grade, before getting a promotion.

Art. 32. The employee who has been reinstated may require from his office the application for two times of the provisions set out in the preceding articles whenever any employee, who followed as for the seniority grade the employee discharged or dismissed from office, has obtained two promotions during the period of time elapsed between the discharge or dismissal from office and the reinstatement in service.

However, he cannot obtain the second promotion without the permanence

in the grade acquired by the first promotion for the period of time provided

0 9 9 8

a grade, before getting a promotion.

Art. 32. The employee who has been reinstated may require from his office the application for two times of the provisions set out in the preceding articles whenever any employee, who followed as for the seniority grade the employee discharged or dismissed from office, has obtained two promotions during the period of time elapsed between the discharge or dismissal from office and the reinstatement in service.

However, he cannot obtain the second promotion without the permanence in the grade acquired by the first promotion for the period of time provided for by the organic rules of the office; in case that the organic rules demand for a permanence longer than two years, such permanence is reduced to two years. But when the employee obtains his second promotion shall have the same seniority of the employee who was just after him in the list of seniority .

Art. 33. The provisions set out in Arts. 27 to 32 shall also apply, as far as applicable, to the employees and wage/earners who now obtain the appointment by virtue of Art. 28.

Art. 34. The reinstatement contemplated in Art. 20 and 29 and the promotions contemplated in Art. 30 to 33 shall take place even if there are no seats available according to the organic plan, and shall constitute additional seats which shall be progressively eliminated with future vacancies.

Art. 35. When is the case of a sole seat provided for by the organic plan and such seat is already covered, the junior between the present holder and the employee who has been reinstated shall acquire the status of employee without specific assignment as provided for by Art. 87 of RD No. 2960 of the 30th December 1930 concerning the juridical status of State Civil servants and by similar provisions of other organic law. The aforesaid applies only if the body cannot assign the junior employee to an office with duties as similar as possible.

1000

plan and such seat is already covered, the junior between the present holder and the employee who has been reinstated shall acquire the status of employee without specific assignment as provided for by Art. 87 of RD N. 2960 of the 30th December 1930 concerning the juridical status of State Civil servants and by similar provisions of other organic law. The aforesaid applies only if the body cannot assign the junior employee to an office with duties as similar as possible.

In respect to the present article are considered as sole seats in the organic plan, those of university teachers or assimilated employees, and is considered as assignment to offices with duties as similar as possible both the transfer to a chair for teaching similar matters and to a chair of the same matter which may be vacant in another university.

Art. 36. The employee or the wage earner reinstated shall be, as far as possible, assigned to the same office to which he was employed where he was when he was dismissed or in the place where he has his present residence. If the requirements of the administration do not allow it he shall be assigned to a post as near as possible to the one he occupied when dismissed.

Such regulation does not however, apply to officers, non-commissioned officers, and other military personnel of the army, navy and air force nor the finance guards.

Art. 37. The above provisions do not apply to the temporary employees nor to the professor not holding a permanent chair.

The employees who held fixed-term contracts of employment, who have been discharged or dismissed under the provisions of Art. 20 have the right to be re-employed for the period yet to run of their contract, on condition that they make an application to this end within two months of this law becoming effective.

Art. 38. - The employees of enterprises or administrations mentioned in Art. 10,

the finance guards.

Art. 37. The above provisions do not apply to the temporary employees

nor to the professor not holding a permanent chair.

The employees who held ~~unilateral~~ contracts of employment, who have been discharged or dismissed under the provisions of Art. 20 have the right to be reemployed for the period yet to run of their contract, on condition that they make an application to this end within two months of this law becoming effective.

Art. 38. - The employees of enterprises or administrations mentioned in Art. 10, para c and Art. 13, para d, of DM. n. 1728 of 17 Nov. 1936 made into law n. 274 of 5 Jan. 1939, and whose services ended because such provisions, shall be entitled to be reinstated into their employment or service provided that they make an application within three months after the effective date of this law, unless their reinstatement is found impossible for the reasons set out in the

Art. 29 para. 1 above.

ART. 39 - In cases provided for by the preceding article, the provisions set out in Art. 24 to 27 shall apply, and, as far as applicable, those set out in Arts. 29, 32 and 34 shall apply too.

PART VI

PROFESSIONAL MEN

ART. 40 - All those who have been erased from the list of member of a profession under the law No. 1054 of 29 Jun 1929 or under whatever racial reasons, shall have their membership restored, even if in excess of the establishment, and to all effects and purposes from the date of their dismissal.

racial reasons, shall have their membership restored, even if in excess
of the establishment, and to all effects and purposes from the date
of their dismissal.

10

PART VII

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTERPRISES

ART. 41 - All proceedings commenced under the provisions of Title II Chapter IV of HDL No. 126 of 9 Feb. 1939 and of Art. 2 of the Law No. 739 of 2 June 1939 concerning the suspension, administration and liquidation of commercial and industrial enterprises shall be discontinued,

The Commissioner appointed for the suspension, the administrative office or the liquidator shall return such enterprises to their rightful owners or legal representatives within 30 days of the date of reception of the demand made to this effect. In case of agreed necessity such time limit may be extended for another and final period of 30 days by decision of the President of the Tribunal.

In the absence of the owner, a curator may be appointed by the Tribunal at the request of the Public Prosecutor or any other interested party.

ART. 42 - Whenever any such enterprises or part of it as described in the preceding article, shall have been disposed of, the previous owner or his assignees shall have the right to recover it.

7. In such case, within thirty days of the effective date of the present law, the

times within 30 days of the date of reception of the demand made to this effect. In case of agreed necessity such time limit may be extended for another and final period of 30 days by decision of the President of the Tribunal.

In the absence of the owner, a curator may be appointed by the Tribunal at the request of the Public Prosecutor or any other interested party.

Art. 42- Whenever any such enterprises or part of it as described in the preceding article, shall have been disposed of, the previous owner or his assignees shall have the right to recover it.

In such case, within thirty days of the effective date of the present law, the

previous owner shall request the President of the Tribunal to appoint a receiver *concerned or for the part of it actually disposed of. The receiver acting at the expenses of the applicant enterprise is the debtor of the enterprise* to the enterprise and within the time limit fixed by the President of the Court, *6*

appraises the present value of the enterprise, deducting always from such amount the initial value- going concern value formation and preliminary expenses.

Within 10 days after notification that the receiver has filed his report the applicant shall give notice to the present owner of his intention to exercise his right of redemption and communicate to him any objection he may have against the receiver's report.

Applicant's failure to give notice shall be considered as his waiver of the right of redemption.

Within the same period the present owner may also announce his objections against the receiver's report. The objections against the report shall cause a proceeding to be initiated before the competent Court between the former owner or his assignees who intend to exercise the right of redemption and the present owner of the enterprise or a share thereof. While the proceeding is in course the receiver continues in his office unless he is ^{replaced} ~~removed~~ on the request of either party by order of the Court before which the proceeding is pending; the compensation and the expenditures arising out of the receivership shall be assessed in the judgment adjudicating merits of the case.

continues in his office unless he is ^{replaced} ~~removed~~ on the request of either party by order of the Court before which the proceeding is pending; the compensation and the expenditures arising out of the receivership shall be assessed in the judgment adjudicating merits of the case.

-24-

Where objection was raised against the report of the Commissioner the former proprietor or his successor (legal representatives) shall within thirty days from the receipt of notice of the final judgment declare their intention to exercise their right of redemption. However, no further declaration is necessary where such intention has already been declared, within the period fixed in the third para of this article and the judgment rejected the objection against the report advanced by the present owner of the enterprise or share there of. To effect the redemption the former representative or his successors (legal representative) shall pay the price fixed in the report of the receiver or in the judgment they may include in this price at their present value the consolidated nominative bonds set out in Art. 58 of D.L. 126 of 9 Feb. 1939 made into law by Art. 2 of the law No 739 of 2 June 1939 which they have originally received and which thus will be transferred to the present owner of the enterprise or of its share.

the objection against the report advanced by the present owner of the enterprise or share there of. To effect the redemption the former representative or his successors (legal representative) shall pay the price fixed in the report of the receiver or in the judgment they may include in this price at their present value the consolidated nominative bonds set out in Art. 58 of D.L. 126 of 9 Feb. 1939 made into law by Art. 2 of the law N°739 of 2 June 1939 which they have originally received and which thus will be transferred to the present owner of the enterprise or of its share.

PART VIII

SCHOOLS

Art. 43 The provisions of Art. 147 and 332 of the consolidated text N°1592 of 3 Aug 1933 on higher education shall apply to Italian citizens affected by Art. 3 of R.D.L. N°1779 of 15 Nov. 1938; the requirement of the residence abroad shall be dispensed with.

Art. 44. The same provisions shall equally apply to the aforesaid Italian citizens who before the effective date of the present law, have obtained academic credits in courses of

university category set up for them at Rome and in Milan provided always that the academic authorities considering in particular the suitability of the teaching personnel will satisfy themselves that such courses may be accorded equal value as university courses.

Art. 45. Italian citizens affected by the provisions of Art. 3 of R.D.L. No 1779 of 15 Nov. 1938 made into law No 98 of 5 Jan. 1939 shall be admitted to examinations for degree (licenza) and for admission to any type of schools for secondary and higher education regardless of whether or not they hold a lower degree.

PART IX

TIME LIMITS

Art. 46 The course of prescription (Statute of Limitation) running against the persons contemplated in Art. 1 of this law shall be considered suspended from the 9th of Sept. 1943 up to the 40th day after the effective date of this law solely in respect to effects of acts which would take place in territories occupied or controlled by the German Army(?).

(licenza) and for admission to any type of schools for secondary and higher education regardless of whether or not they hold a lower degree.

PART IX

TIME LIMITS

Art. 46 The course of prescription (Statute of Limitation) running against the persons contemplated in Art. 1 of this law shall be considered suspended from the 9th of Sept. 1943 up to the 40th day after the effective date of this law solely in respect to effects of acts which would take place in territories occupied or controlled by the German Army(?). For the same period shall be considered suspended the course of all legal, contractual or procedural peremptory time limits running against persons set out in the preceding para who are located in territories mentioned therein or who although not staying in such territories should undertake therein the act for the performance of which the time limit is set.

Art. 47. The powers accorded to the judge adjudicating the objections to set out in Art. 5 first para of the Law No 568 of 22 May 1942 may also be used in respect to person who find themselves in a conditions described in the second para of this

Art. as well as in respect to a party who is in a position to prove that he failed to file his objection or lodge an appeal against a judgment communicated to him on the ground that ~~this~~ barrister of solicitor (avvocato o procuratore) had to abandon his office as of the 9th of September 1943 or thereafter because affected by the provisions set out in Art.1 of this Law.

Art. 48. The fact that because of the status of the party to the trial no defense was presented has made extremely difficult must be considered a serious reason for the purpose of Art.345 2nd para CCP in the trial on appeal of civil cases to which a person affected by provisions set out in Art.1. of this Law is a party provided that the pretore or the justice of peace conducting the trial proceeding has in territory occupied or controlled by German Army decided after the 9th of Sept.1943 to submit the case to a judicial college or to refer the case for trial.

Art. 49. Where in the cases referred to in the preceding para the judgment has become final the party affected by the provisions mentioned in Art.1 of this Law may assert the objection in accordance with Art.395 CCP if he is in a position presented on his behalf or such defense was

1014

2nd para CCP in the trial on appeal of civil cases to which a person affected by provisions set out in Art.1. of this Law is a party provided that the pretore or the justice of peace conducting the pretrial proceeding has in territory occupied or controlled by German Army decided after the 9th of Sept.1943 to submit the case to a judicial college or to refer the case for trial.

Art. 49. Where in the cases referred to in the proceeding para the judgment has become final the party affected by the provisions mentioned in Art.1 of this Law may assert the objection in accordance with Art.395 CCP if he is in a position presented on his behalf or such dependence was to show that no defense was made extremely difficult because of his status at that time.

35
Arts. 398 to 403 CCP shall apply; however the grounds set forth in Art. 398 2nd para shall be substituted by those indicated in the preceding para of this Art.

Art.50 The following rules shall apply in respect to proceedings concerning the payment of direct or indirect taxes or any other public contribution by persons affected by the provisions set forth in Art.1 of this Law.

(a) In cases where the filing of an appeal, complaint or opposition automatically causes a suspension of the proceeding all acts of execution against said persons shall be suspended and those already in course shall be ^{revoked} ~~retracted~~ by the authority which has initiated them.

(b) in all other cases the intendant of finance shall order the suspension of execution if he believes that its prosecution would be to the detriment of the taxpayer.

Art. 51 The appointment of a curator which might have been made for persons set out in Art. 8 of R.D.L. N° 1728 of 17 Nov. 1938 does not exclude the application of provisions contained the preceding articles.

Art. 52. The persons affected by the provisions set forth in Art. 1. of this Law who on the effective date of this Law are located in Italy in concentration camps or otherwise deprived of their personal liberty or are located outside of Italy, in Germany or in other territory occupied or controlled by the German Army or in a neutral state, may assert their rights and file their applications provided for in this Law even after the lapse of time limits established by said Law provided

made for persons set out in Art.8 of R.D.L. No.1728 of 17 Nov. 1938 does not exclude the application of provisions contained the preceding articles.

Art.52. The persons affected by the provisions set forth in Art. 1. of this Law who on the effective date of this Law are located in Italy in concentration camps or otherwise deprived of their personal liberty or are located outside of Italy, in Germany or in other territory occupied or controlled by the German Army or in a neutral state, may assert their rights and file their applications provided for in this Law even after the lapse of time limits established by said Law provided however that they do so within 180 days after their liberation effected in territory occupied or controlled by the German Army or after their return to liberated Italy and in any case not later than one year after the cessation of the state of war. Where, on the other hand, such persons find themselves outside of Italy in the territory of Allied Powers or in territory controlled by them, said persons may assert their rights and file their applications as set out above within three months after the lapse of the fixed time limits if on the effective

date of this Law they are located on the territory of Europe and within six months after such lapse if they are located outside of such territory.

Art.53 For the purpose of the provisions contained in this part juridical persons whose only representative is a physical person affected by the provisions set forth in Art.1 of this Law shall be treated in the same manner as the physical persons dealt with in said section.

PART X

----- PENAL PROVISIONS -----

Art.54. The persons who after the 9th of Sept.1943 committed in territory occupied or controlled by the German Army any of the acts contemplated in Art.196 of the regulation of Civil Status approved by R.D. No1238 of 9 July 1939, or in Arts. 374, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496, 567, P.C. shall not be punishable if any such act was committed for the sole purpose to obviate the detriment to any of the persons affected by the provisions mentioned in Art.1 of this Law which would arise from the application in

Art.54. The persons who after the 9th of Sept.1943 committed in territory occupied or controlled by the German Army any of the acts contemplated in Art.196 of the regulation of Civil Status approved by R.D. №1238 of 9 July 1939, or in Arts. 374, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496, 567, P.C. shall not be punishable if any such act was committed for the sole purpose to obviate the detriment to any of the persons affected by the provisions mentioned in Art.1 of this Law which would arise from the application in such territory measures, legal or illegal, effected for racial reasons.

Whoever under same circumstances committed the act contemplated in Art 334 P.C. shall not be punished if the object was subject to attachment or sequestration because of the race of the owner.

Art.55 If on case contemplated in the preceding article a sentence has already been rendered all effects of such sentence shall terminate and Art. 608 №7 CCP (?) shall apply.

-29-

PART XI

EFFECTIVE DATE

decree
✓ Art. 56 This Law shall become effective on the 15th day
after its publication in the Gazzetta Ufficiale.

In territories on such date occupied or controlled
by the German Army it shall become effective on the 60th
day after their liberation.

Intervention to introduction of the Italian part. Ritten

*In territory not under the
administration of the Italian
Government the decree
shall become effective on the
60th day after such decree
shall have become the Law of
such territory.*

of the Hawaiian Islands.
The Territory not under the
jurisdiction of the Hawaiian
Government. Such decrees
shall become effective on the
60th day after such decrees
shall have become a law of
such Territory.

SEZIONE I^aDISPOSIZIONI GENERALI

Final draft

Art. 1 - E' abolita ogni disposizione che stabilisca differenze razziali fra i cittadini italiani.

Sono abrogati il R.D.L. 7 settembre 1936 N.138; il R.D.L. 15 novembre 1938 N.1779, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N.96.

L'art. 1^o, le parole "la razza e" nell'art. 5 al. ed il comma 2^o di detto articolo; gli art. 11 6, 8 e 8 segg. del R.D.L. 17 novembre 1938 N.1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N.274; il R.D.L. 22 dicembre 1938 N.2111; il R.D.L. 9 febbraio 1939 N.1264 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N.739, la legge 29 giugno 1939 N.1054; la legge 13 luglio 1939 N.1055; la legge 28 settembre 1940 N.1459; la legge 19 aprile 1942 N.517; la legge 9 ottobre 1942 N.1420 nonchè ogni altra disposizione contenuta nei codici, nelle leggi, nei regolamenti, anche degli enti pubblici, ovvero in circolari ed istruzioni che sia contraria e comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Sono estinti i reati previsti nelle suddette disposizioni e se vi è stata condanna ne cessano gli effetti penali.

Art. 2 - Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti.

Nel rilascio di estratti e di copie, di atti dello stato civile od i certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte salvo che per espresca richiesta della autorità giudiziaria od in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re a domanda dell'interessato.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione

settembre 1940 N.1459; la legge 19 aprile 1942 N.517; la legge 9 ottobre 1942 N.1420 nonché ogni altra disposizione contenuta nei codici, nelle leggi, nei regolamenti, anche degli enti pubblici, ovvero in circolari ed istruzioni che sia contraria o comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Sono estinti i reati previsti nelle suddette disposizioni e se vi è stata condanna ne cessano gli effetti penali.

Art.2 - Le annotazioni di carattere tassiale iscritte nei registri dello Stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti.

Nel rilascio di estratti e di copie, di atti dallo stato civile od i certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte salvo che per espresse richiesta della autorità giudiziaria ed in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re a domanda dell'interessato.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in esecuzione della presente legge, e le istanze dirette a promuovere, li, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art.3 - Le persone colpite dalle disposizioni dell'art.8 del R.D.L. 17/11/1938 N.1728 convertito dalla legge 5/1/1939 N.274 che, dopo il 9 settembre 1943, in territori occupati o controllati dall'esercito germanico, al solo scopo di sottrarsi alle misure ed alle incapacità cui li esposeva la loro posizione razziale, abbiano presentato denuncia, od ottenuto tessere, permessi, licenze o siano iscritti in pubblici registri o iscritti a scuole o dato esami, o co-

./.

" 2 "

unque posto in essere atti sotto altro nome, possono regolarizzare gli atti posti in essere, ottenendone la intestazione al loro vero nome. In materia di stato civile si applicano le disposizioni degli art. 7 e 9

SEZIONE II

CITTADINANZA

Art. 4 - Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana per l'applicazione dell'art. 23 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, e sono rimasti nella condizione di apolidi, riacquistano di diritto la cittadinanza italiana, se residenti in Italia alla entrata in vigore della presente legge. Si considerano residenti in Italia anche coloro che a tale entrata in vigore si trovino in campi di concentramento o in prigione o deportati in Germania o in Paesi occupati o controllati dall'esercito germanico essendo stati catturati in Italia. Non si considerano invece residenti coloro che si trovino materialmente in Italia, ma in virtù di servizio militare o civile alle dipendenze di autorità non italiane.

Le persone contemplate nel precedente comma, che non si trovino nelle condizioni di apolidi per avere riacquisito di diritto, senza alcuna loro manifestazione di volontà, la cittadinanza che possedevano prima di ottenere quella italiana, possono riacquistare quest'ultima, facendo una dichiarazione in tal senso all'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza e dichiarando di rinunciare alla cittadinanza che attualmente posseggono.

Le stesse persone, ove si trovino ad avere riacquisito altra cittadinanza con il concorso della loro volontà possono riacquistare la cittadinanza italiana dietro loro domanda diretta al Ministero per l'Interno, da presentarsi nei tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a condizione di rinun-

c deportati in Germania o in Paesi occupati o controllati dall'esercito germanico essendo stati catturati in Italia. Non si considerano invece residenti coloro che si trovino materialmente in Italia, ma in virtù di servizio militare o civile alle dipendenze di autorità non italiane.

Le persone contemplate nel precedente comma, che non si trovino nelle condizioni di apolidi per avere riacquisito di diritto, senza alcuna loro manifestazione di volontà, la cittadinanza che possedevano prima di ottenere quella italiana, possono riacquistare quest'ultima, facendo una dichiarazione in tal senso all'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza e dichiarando di rinunciare alla cittadinanza che attualmente posseggono.

Le stesse persone, ove si trovino ad avere riacquisita altra cittadinanza se col concorso della loro volontà possono riacquistare la cittadinanza italiana dietro loro domanda diretta al Ministero per l'Interno, da presentarsi nei tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge; a condizione di rinunciare all'altra cittadinanza che abbiano acquistata. Il riacquisto della cittadinanza italiana può però venire loro rifiutato per gravi ragioni, con provvedimento motivato del Ministro per l'Interno.

Art. 5 - Coloro che hanno perduta la cittadinanza italiana per l'applicazione dell'art. 23 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1728, conv. nella legge 30 gennaio 1939 N. 274 e che non siano residenti in Italia alla entrata in vigore della presente legge, possono riacquistare la cittadinanza perduta dietro loro domanda diretta al Ministro per l'Interno, da presentarsi nei tre mesi da tale entrata in vigore; a condizione, ove avessero acquistato una diversa cittadinanza, di rinunciarvi. Devono pure, per riacquistare la cittadinanza italiana,

liana, ritrasferire la loro residenza in Italia nel termine che verrà fissato dal Ministro per l'Interno, il quale può anche esonerare, in singoli casi, dall'osservanza di questa condizione, i

Il riacquisto della cittadinanza può venire rifiutato, per gravi ragioni, con provvedimento motivato dal Ministro per l'Interno.

Art. 6 - Alla moglie ed ai figli minori non emancipati di chi riacquisti la cittadinanza a termini dei due precedenti articoli, si applicano le disposizioni dell'art. 11, comma 2 e 3, e dell'art. 12, comma 1 e 3 della legge 13 giugno 1912 N. 555 sulla cittadinanza.

SEZIONE III

STATO CIVILE

Art. 7 - Le dichiarazioni di nascita e di morte relative alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, rese nel periodo dal 9 settembre 1943, alla data di liberazione del Comune al cui ufficio dello stato civile sono state rese, possono, in deroga alle vigenti leggi, venire rettifiche in sede di volontaria giurisdizione, su richiesta degli interessati, con provvedimento del Tribunale territorialmente competente.

Art. 8 - Non può essere fatta ulteriormente valere la nullità matrimoniale di cui all'art. 1 del R.D.L. 27 novembre 1938, N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274. N° salvo l'effetto delle sentenze passate in giudicato, emanate ad istanza di uno dei coniugi.

Art. 9 - Le persone colpite dalle disposizioni razziali menzionate nell'art. 1 della presente legge che, dopo il 9 settembre 1943, in territori occupati o controllati dall'esercito germanico, abbiano contratto matrimonio

Art. 1 - Le dichiarazioni di nascita e di morte relative alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1938 N. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, rese nel periodo dal 9 settembre 1943, alla data di liberazione del Comune al cui ufficio dello stato civile sono state rese, possono, in deroga alle vigenti leggi, venire rettifiche in sede di volontaria giurisdizione, su richiesta degli interessati, con provvedimento del Tribunale territorialmente competente.

Art. 2 - Non può essere fatta ulteriormente valere la nullità matrimoniale di cui all'art. 1 del R.D.L. 27 novembre 1938, N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, e salvo l'effetto delle sentenze passate in giudicato, emanate ad istanza di uno dei coniugi.

Art. 3 - Le persone colpite dalle disposizioni razziali menzionate nell'art. 1 della presente legge che, dopo il 9 settembre 1943, in territori occupati o controllati dall'esercito germanico, abbiano contratto matrimonio sotto altro nome, essendo ciascuna conscia della vera identità dell'altro contraente, possono far rettificare il loro atto di matrimonio nel modo previsto dall'art. 7. Restano salve le eventuali altre ragioni di nullità.

Art. 4 - I matrimoni religiosi i quali non sono stati trascritti per il divieto dell'art. 6 del R.D.L. 27 novembre 1938, N. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, possono esserlo, a richiesta di entrambe le parti con effetto retroattivo alla loro celebrazione. Se uno dei contraenti sia morto, possono esserlo ad istanza del superstite; se siano morti entrambi, ad istanza del rappresentante legale dei figli.

La trascrizione non è più possibile se uno dei contraenti abbia nel

- 4 -

frettempo contratto altro matrimonio civilmente efficace. Però così in questo caso, come in ogni altro caso in cui il matrimonio non venga trascritto, i figli che ne siano nati, hanno lo stato di figli legittimi, quante volte alla trascrizione del matrimonio non si sarebbero opposte altre ragioni all'infuori dell'art. 6 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 N. 274.

E' applicabile l'art. 14 ultimo comma, della legge 27 maggio 1929 N. 847 sulle disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio.

Art. 11 - I cittadini italiani che in esecuzione dell'art. 2 della legge 13 luglio 1939 N. 1055 avessero dovuto mutare il proprio cognome, possono riprendere il cognome che avessero prima della entrata in vigore della legge suddetta.

Il relativo provvedimento è adottato, su istanza dell'interessato, dalla stessa autorità che ha provveduto al cambiamento, prescindendo dalla procedura stabilita dal R.D. 9 luglio 1939 N. 1169 sull'ordinamento dello stato civile, e con esenzione dalla tassa di concessione governativa.

SEZIONE IV

TRASFERIMENTO DI BENI

Art. 12 - Gli immobili trasferiti all'ente di gestione o liquidazione immobiliare (R.G.N.L.I.) in applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 129 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739, devono essere riconosciuti ai proprietari o loro eredi, dietro restituzione del certificato speciale ricevuto ai sensi dell'art. 32 di detto R.D.L.

Art. 13 - Ogni procedura ed ogni atto in corso tendente all'accertamento

ge suddetta.

Il relativo provvedimento è adottato, su istanza dell'interessato, dalla stessa autorità che ha provveduto al cambiamento, prescindendo dalla procedura stabilita dal R.D. 9 luglio 1939 N. 1169 sull'ordinamento dello stato civile, e con esenzione dalla tassa di concessione governativa.

SEZIONE IV

TRASFERIMENTO DI BENI

Art. 12 - Gli immobili trasferiti all'ente di gestione o liquidazione immobiliare (M.C.E.L.I.) in applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 129 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739, devono essere riconosciuti ai proprietari o loro eredi, dietro restituzione dei certificati speciali ricevuti ai sensi dell'art. 32 di detto R.D.L.

Art. 13 - Ogni procedura ed ogni atto in corso tendente all'accertamento ed alla valutazione del patrimonio immobiliare dei cittadini di cui all'art. 3 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 conv. nella legge 33 3 gennaio 1939 N. 274, ed al trasferimento all'E.C.E.L.I. degli immobili di cui all'art. 10, lett. A ed G di detto decreto legge, nonché ogni procedura in corso avanti le Commissioni di cui agli art. 23 e 24 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739 e avanti qualsiasi altra autorità amministrativa, sono nulli di pieno diritto. Sono perimenti nulli i provvedimenti pronunciati dalle Commissioni anzidette.

Art. 14 - Sono nulle di pieno diritto le alienazioni che l'E.C.E.L.I. abbia effettuato degli immobili ad essa trasferiti in applicazione dell'art.

X
X

" 5 "

26 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N.126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N.739. Sono parimenti nulli i trasferimenti di proprietà compiuti dai terzi acquirenti ed altri.

La rivendica dovrà essere proposta verso il terzo acquirente nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli immobili saranno riconsegnati dietro restituzione di i certificati di cui all'art. 32 del detto dec. legge all'U.C.R.L.I.

Verso di questi i terzi ed i successivi acquirenti potranno esercitare azioni di regresso.

Art. 15 - Nel caso che sui beni trasferiti all'U.C.R.L.I., gravasse un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica o tale diritto sia stato estinto ai sensi dell'art. 31 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N.126 convertito con la legge 2 giugno 1939 N.739, il titolare del diritto di usufrutto potrà ottenere la reviviscenza di quanto, dietro restituzione all'U.C.R.L.I. della indennità corrispostagli.

Art. 16 - Le donazioni d'immobili, di aziende o di quote sociali compiute ai sensi degli artt. 6 e 35 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N.126 convertito con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N.739, possono essere revocate dal donante o dai suoi eredi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ove il donante o i suoi eredi non intendano valersi di questa facoltà, dovranno provvedere a soddisfare all'erario i diritti da cui il donante fu esentato ai sensi dell'art. 74 del citato decreto legge.

Le donazioni di cui al precedente comma effettuate al coniuge non considerato come ricadente sotto le disposizioni dell'art. 6 del R.D.L. 17 novembre 1938 N.1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939 N.274, sono nulle di

frutto potrà ottenere la reviviscenza di questo, dietro restituzione all'E.C.
E.L.I. della indennità corrispondente.

Art. 16 - Le donazioni d'immobili, di aziende o di quote sociali comprese ai sensi degli artt. 6 e 55 del R.D.L. 9 febbraio 1939 N. 126 convertito con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 N. 739, possono essere revocate dal donante o dai suoi eredi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ove il donante o i suoi eredi non intendano valersi di questa facoltà, dovranno provvedere escludere all'erario i diritti da cui il donante fu esentato ai sensi dell'art. 74 del citato decreto legge.

Le donazioni di cui ai precedenti comma effettuate al coniuge non considerato come ricadente sotto le disposizioni dell'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1726, convertito nella legge 5 gennaio 1939 N. 274, sono nulle di pieno diritto. Ove i beni siano stati alienati a terzi dal coniuge donatario, questi dovrà restituire al donante od ai suoi eredi il prezzo percepito.

Art. 17 - Per tutti gli atti di trasferimento, a titolo gratuito od oneroso, di beni immobili, mobili o titoli nominativi, in cui sia parte una delle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1726, convertito nella legge 5 febbraio 1939 N. 274, eseguiti simulatamente allo scopo di sottrarsi alle disposizioni tassative, si applicano le norme del codice civile sui contratti simulati. E' però ammissibile la prova testimoniale senza limiti.

Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede, a termini degli artt. 1415 al. 2 e 1416 al C.C.

- 6 -

Art. 13 - Tutti gli atti ed istanze diretti alla restituzione dei beni immobili, mobili e titoli nominativi nonché i ricorsi avuti qualunque sia autorità giudiziaria, amministrativa o politica, sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Gli atti di retrocessione dei beni immobili di cui al precedente art. 12 ed i verbali o sentenze che accolgono le istanze di rivendica di cui al precedente art. 14 sono esenti dal pagamento dei diritti di volta, e sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di L. 40.

Gli atti di revoca delle donazioni di cui al precedente art. 16 sono esenti dalla tassa di registro, dalla tassa di trascrizione e dai diritti catastali. Gli onorari notarili sono ridotti al quarto.

Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento volontario agli eredi legittimi ricadenti sotto le disposizioni del R.D.L. 17 novembre 1938 conv. nella legge 5 gennaio 1939, N. 274 di beni facenti oggetto di una disposizione testamentaria di data posteriore al 17 novembre 1938 a favore di persone non ricadenti sotto le disposizioni del citato articolo 8 sempre che la successione siano aperta non oltre un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 - I verbali e le sentenze che accolgono le domande di dichiarazione di simulazione e conseguenti effetti proposte a sensi del precedente art. 17 non sono soggetti a tassa di registro proporzionale, ma vengono registrati a tassa fissa.

SEZIONE V

IMPLENITI

Art. 20 - I cittadini italiani, sia impiegati o salariati dello Stato o di enti pubblici, che siano stati dispensati dal servizio o esentati da

N.274 di beni facenti oggetto di una disposizione testamentaria di data posteriore al 17 novembre 1938 a favore di persone non ricadenti sotto le disposizioni del citato articolo 6 sempre che la successione rimasi aperta non oltre un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.19 - I verbali e le sentenze che accolgano le domande di dichiarazione di simulazione e conseguenti effetti proposte a sensi del precedente art.17 non sono soggetti a tassa di registro proporzionale, ma vengono registrati a tassa fissa.

SEZIONE V

IMPiegati

Art.20 - I cittadini italiani, già impiegati o salariati dello Stato o di enti pubblici, che siano stati dispensati dal servizio e comunque licenziati, in forza dell'art. 1 del R.D.L. 15 novembre 1938 N.1779, conv. nella legge 5 gennaio 1939 N.98, degli art.11 13 e 20 del R.D.L. 17 novembre 1938 N.1728, conv.nella legge 5 gennaio 1939 N.274, dell'art.1, della l'art.9 (limitatamente ai sottufficiali in carriera continuativa) e della l'art. 14 comma 4 del R.D.L. 22 dicembre 1938 N.2111 o di disposizioni conseguenti, anche se contenute in regolamenti di enti pubblici, sono reintegrati nel loro impiego e grado; salvo che la reintegra non sia possibile per avere essi nel frattempo superato limiti di età previsti dagli ordinamenti che presiedono al loro rapporto d'impiego, o sopravvenuta invalidità, o per la perdita dei requisiti prescritti per occupare l'impiego.

Questa disposizione si applica anche al riassestimento dell'abilitazione alla libera docenza, ed alla riammissione ad accademie, istituti ed associazioni di scienze, lettere ed arti.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, di cui all'art. 4 del R.D.L. 22 dicembre 1938, N. 2111, i sottufficiali non in carriera continuativa di cui all'art. 9 ed i graduati e militari di truppe di cui all'art. 15 dello stesso decreto-legge, ritornano nelle posizioni originarie, che abbiano tuttora i requisiti per assumere, o passano in quelle in cui per ragioni di età o per il sopravvenire di nuove norme sarebbero venuti a trovarsi indipendentemente da detto decreto-legge.

I graduati e militari di truppe che seguivano corsi per ufficiali o sottufficiali e li interromperono per il loro passaggio in congedo assoluto in virtù dell'art. 14 del R.D.L. 22 dicembre 1938 N. 2111, possono chiedere di esservi riammessi, se abbiano tuttora i requisiti, anche d'età, richiesti dalle vigenti norme che regolano i corsi medesimi.

Art. 21 - Il periodo decorso tra la dispensa dal servizio od il licenziamento e la reintegra a sensi del comma 1 del precedente articolo sarà calcolato come servizio attivo agli effetti dell'anzianità e del trattamento di quiescenza; restando escluso il diritto a stipendi arretrati.

Tale periodo potrà essere considerato utile agli effetti della pensione o di altra misura di quiescenza, purché l'impiegato o salariato versasse, nei cinque anni dalla sua reintegra all'ente da cui dipende od all'ente mutualistico da cui dovesse ricevere il suo trattamento di quiescenza, la somma che sot o forma di trattute per fondo di pensione od analoghe avrebbe versato durante il periodo in cui non prestò servizio. Nel caso di morte dell'impiegato o salariato dopo la riammissione o prima di avere

sottufficiali e li interromperò per il loro passaggio in congedo assoluto in virtù dell'art. 14 del R.D.L. 22 dicembre 1936 N.2111, possono chiedere di esservi riammessi, se abbiano tuttora i requisiti, anche d'età, richiesti dalle vigenti norme che regolano i corsi medesimi.

Art.22 - Il periodo decorso tra la dispensa dal servizio od il licenziamento e la reintegra a sensi del comma 1 del precedente articolo sarà calcolato come servizio attivo agli effetti dell'anzianità e del trattamento di quiescenza restando escluso il diritto a stipendi arretrati.

Tale periodo potrà essere considerato utile agli effetti della pensione e di altra misura di quiescenza, purchè l'impiegato o salariato vero e proprio, nei cinque anni dalla sua reintegra all'ente da cui dipende od all'ente mutualistico da cui dovesse ricevere il suo trattamento di quiescenza, le somme che sotto forma di trattamento per fondo di pensione od analoghe avrebbe versato durante il periodo in cui non prestò servizio. Nel caso di morte dell'impiegato o salariato dopo la rinuncia e prima di avere effettuato o completato tale versamento, questo può essere effettuato o completato dagli interessati alla liquidazione della pensione indiretta.

Art.23 - Lo Stato e gli enti pubblici da cui nelle disposizioni preesistenti all'art. 1 rinunciano al recupero delle rate di pensione corrisposte nel periodo decorso tra la dispensa dal servizio od il licenziamento e la reintegra. Rinunciano altresì al recupero delle indennità una tantum corrisposte sotto qualsiasi forma o denominazione. Se però dopo la rinuncia l'impiegato o salariato venisse dimesso dovesse essere, secondo l'ordinamento da cui dipende, liquidato con una indennità una tantum si

destrarà da questa la metà dell'importo di quella già ricevuta, quanto volte essa superasse le lire cinquemila.

Art. 23 - Se a termini dell'ordinamento che presiede al rapporto d'impiego il trattamento di quiescenza dell'impiegato o salariato consisteva in una polizza assicurativa, ove questa sia stata mantenuta in vita dall'interessato, l'ente pubblico riprenderà il pagamento dei premi a suo carico dal momento del la riattivazione del rapporto d'impiego.

Se non sia stata mantenuta in vita, si creerà una nuova polizza assicurativa con decorso dal momento della riassunzione in servizio.

Art. 24 - Gli impiegati o salariati che non possono essere riassunti in servizio per avere superato i limiti di età o per sopravvenuta inabilità, hanno diritto ad avere liquidata o riquidata la pensione od il trattamento di quiescenza previsti dal rispettivo ordinamento, percependo ciò che avrebbero percepito se fossero stati collocati a riposo al raggiungimento del limite di età od al sopravvenire della causa d'inabilità. Devono però rivolgersi all'uopo all'ente da cui dipendevano domanda entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ed effettuare i versamenti di cui all'art. 2 comma 2, entro un mese dall'invito che ricevono dall'amministrazione.

Art. 25 - Rispetto agli impiegati o salariati deceduti dopo la loro dispensa di servizio o licenziamento, e cui non era stato liquidato trattamento di quiescenza per non aver compiuto gli anni di servizio prescritti, ove il diritto a tale trattamento sarebbe invece sussistito se avessero continuato a prestare servizio sino alla morte, gli aventi diritto a pensione indiretta od ad altra indennità possono far valere il loro diritto, rivolgendo domanda dentro un anno all'ente da cui l'impiegato dipen-

giungimento del limite di età od al sopravvenire delle cause d'invalidità. Devono però rivolgersi all'uopo all'ente da cui dipendevano domanda entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ed effettuare i versamenti di cui all'art. 2 comma 2, entro un mese dall'invito che ricevano dall'amministrazione.

Art. 25 - Rispetto agli impiegati o salariati deceduti dopo la loro dispensa di servizio o licenziamento, e cui non era stato liquidato trattamento di quiescenza per non aver compiuto gli anni di servizio prescritti, ove il diritto a tale trattamento sarebbe invece sussistito se avessero continuato a prestare servizio sino alla morte, gli aventi diritto a pensione indiretta od ad altra indennità possono far valere il loro diritto, rivolgendo domanda dentro un anno all'ente da cui l'impiegato dipendeva ed effettuando i versamenti di cui all'art. 2, comma 2, entro il termine previsto dal precedente articolo.

Art. 26 - Rispetto agli impiegati o salariati deceduti dopo la loro dispensa dal servizio o licenziamento, a cui era stato liquidato trattamento di quiescenza, gli aventi diritto a pensione indiretta possono chiedere che tale pensione sia riliquidata sulla base della pensione diretta al loro ente causa ^{che} sarebbe stata erogata se fosse rimasto in servizio fino al giorno della morte.

Art. 27 - Colore che erano riusciti vincitori ed idonei in un concorso

Se e non poterono conseguire la nomina per l'applicazione delle disposizioni menzionate nell'art. 1°, hanno diritto di essere nominati (gli idonei, ove pure a questi sia stato esteso il beneficio della nomina), con l'anzianità che avrebbero avuto ove fossero intervenute tali leggi.

Art. 28. - Alla reintegra di cui all'art. 1° l'impiegato o salariato riasseme la posizione che gli spetta a termini dell'anzianità, calcolata secondo l'art. 21 comma 1°. Gli impiegati o salariati che al momento della dispensa o del licenziamento erano in prova od a titolo di esperimento, sono riassunti in tale condizione, considerandosi ad ogni effetto efficace il periodo di prova o di esperimento già prestato.

Art. 29. - Se nell'impiego a ruolo di cui trattasi, si faccia luogo a promozioni per semplice decorso di anzianità, l'impiegato o salariato occupa il grado che gli spetterebbe ove fosse rimasto in servizio ed avesse così conseguito la promozione per compita anzianità. L'impiegato o salariato riassunto nella posizione di prova o di esperimento, se al termine della prova di esperimento consegue la stabilità, acquista l'anzianità propria all'impiegato che lo serviva immediatamente nel ruolo, e che avendo effettuato il normale periodo di prova di esperimento sia stato dichiarato stabile al termine di esso.

Art. 30. - Se l'impiegato non avesse potuto conseguire promozione per semplice decorso di anzianità bensì attraverso scrutini per la valutazione del suo merito assoluto ed esami d'idoneità, egli ha diritto di essere sottoposto allo scrutinio od almeno ai primi esami d'idoneità per il grado superiore al suo, che vengono indetti; ed ove l'esito dello scrutinio o dell'esame gli sia favorevole, di venire promosso al grado superiore con l'anzianità dell'impiegato che lo seguiva in graduatoria, il quale a suo tempo sia

promozioni per semplice decorso di anzianità, l'impiegato o salariato occupa il grado che gli spetterebbe ove fosse rimasto in servizio ed avesse conseguito la promozione per compita anzianità. L'impiegato o salariato riassunto nella posizione di prova o di esperimento, se al termine della prova d'esperimento consegue la stabilità, acquista l'anzianità propria all'impiegato che lo seguiva immediatamente nel ruolo, e che avendo effettuato il normale periodo di prova di esperimento sia stato dichiarato stabilito al termine di esso.

Art. 30 - Se l'impiegato non avesse potuto conseguire promozione per semplice decorso di anzianità bensì attraverso scrutinio per la valutazione del suo merito assoluto od esami d'idoneità, egli ha diritto di essere sottoposto allo scrutinio od esame ai primi esami d'idoneità per il grado superiore al suo, che vengono indetti; ed ove l'esito dello scrutinio o dell'esame gli sia favorevole, di venire promosso al grado superiore con l'anzianità dell'impiegato che lo seguiva in graduatoria, il quale a suo tempo sia stato promosso in seguito a scrutinio favorevole o ad esame d'idoneità superato. Nell'applicare questa disposizione l'amministrazione può prescindere dalle norme che richiedessero per la promozione la permanenza per un certo periodo di tempo nel grado.

Art. 31 - Se l'impiegato avesse potuto conseguire promozione attraverso scrutinio per merito comparativo o esame per il concorso a merito distinto dall'art. 21 del R.D. 30 dicembre 1923 N. 2560 (e disposizioni analoghe di altri ordinamenti) ha diritto di chiedere alla propria amministrazione durante il biennio dalla sua riassunzione in servizio, di sottoporlo a scrutinio per valutare la sua attitudine al grado superiore, o, rispettivamente, ad un

come attraverso, cui possa dare prova della sua cultura ed attitudine a tale grado.

L'amministrazione inseguito a tale scrutinio od esame può promuovere lo al grado superiore, con anzianità retrodatata, ma che non superi quella dell'ultimo impiegato precedente nell'anzianità del grado a quo l'impiegato di cui trattasi, che sia stato promosso per merito comparativo o in seguito a concorso per merito distinto. Nell'applicare questa disposizione l'amministrazione può prescindere dalle norme che richiedessero per la promozione la permanenza per un certo periodo di tempo nel grado.

Art. 32 - Se impiegati che seguivano nell'anzianità di grado l'impiegato dispensato o licenziato abbiano, nel periodo decorso tra la dispensa ed il licenziamento e la riassunzione in servizio, conseguito due successive promozioni, l'impiegato reintegrato può chiedere alla sua amministrazione l'applicazione per due volte delle disposizioni degli articoli precedenti.

Non potrà tuttavia conseguire la seconda promozione senza la permanenza nel grado che consegue attraverso la prima che sia prescritta dall'ordinamento dell'amministrazione, restando tale permanenza ridotta a due anni se l'ordinamento la stabilisce in misura superiore. Ma ove consegua tale seconda promozione, ha l'anzianità del nuovo grado propria dell'impiegato che originariamente lo seguiva nel ruolo.

Art. 33 - Le disposizioni degli art. 31 e 32 valgono anche, in quanto applicabili, per gli impiegati e salariati che conseguono ora la nomina in virtù dell'art. 26.

Art. 34 - La reintegrazione degli art. 20 e 29 e la promozione...

gato dispensato o licenziato abbiano, nel periodo decorso tra la dispensa ed il licenziamento e la riassunzione in servizio, conseguito due successive promozioni, l'impiegato reintegrato può chiedere alla sua Amministrazione l'applicazione per due volte delle disposizioni degli articoli precendenti.

Non potrà tuttavia conseguire la seconda promozione senza la permanenza nel grado che consegue attraverso la prima che sia prescritta dall'ordinamento dell'Amministrazione; restando tale permanenza ridotta a due anni se l'ordinamento la stabilisce in misura superiore. Ma ove consegua tale seconda promozione, ha l'anzianità del nuovo grado propria dell'impiegato che originariamente lo seguiva nel ruolo.

Art. 33 - Le disposizioni degli art. 27-32 valgono anche, in quanto applicabili, per gli impiegati e salariati che conseguono ora la prima in virtù dell'art. 28.

Art. 34 - Le reintegre degli art. 20 e 29 e le promozioni degli art. 30-33 seguono anche se non vi siano posti vacanti di ruolo, dando luogo alla creazione di posti in sovrannumero che resteranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.

Art. 35 - Ove si tratti di posto unico di ruolo e tale posto sia attualmente occupato, il meno anziano tra l'attuale occupante e l'impiegato reintegrato passa nella posizione di disponibilità di cui all'art. 37 del R.D. 30 dicembre 1923 N. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e disposizioni analoghe di altri ordinamenti? Ciò sempre che non sia possibile all'Amministrazione collocare l'impiegato meno anziano in altro posto con mansioni quanto possibile prossime a quelle di cui trattasi.

Agli effetti di questo articolo sono considerati posti unici di ruolo quelli di professore universitario, od assimilati, o collocamento con mansioni quanto possibile prossime sia il trasferimento a cattedre di materia affine, sia quello a cattedre della stessa materia che sia vacante in altra Università.

Art. 36 - L'impiegato o salariato reintegrato sarà, per quanto possibile, assegnato alla sede in cui trovavasi allorché venne dimesso o licenziato, od a quella in cui comprovò di avere attualmente residenza. Se l'esigenza dell'Amministrazione non lo consentirà, sarà assegnato ad una sede per quanto possibile prossima a quella da cui fu dimesso.

Questa norma non si applica agli ufficiali, sottufficiali ed altri militari, dell'esercito, marina, aeronautica e guardia di finanza.

Art. 37 - Le precedenti disposizioni non si applicano agli aventi diritto. Non si applicano neppure ai professori incaricati.

Gli impiegati a contratto periodico o con nomina per un periodo di tempo determinato, dispensati o licenziati in applicazione delle norme menzionate nell'art. 20, hanno diritto ad essere riassunti per il periodo che ancora restava loro da compiere; purché ne facciano richiesta nei due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 38 - I dipendenti dello esodo ed amministrazioni menzionate negli art. 10, lett. a) e 13 lett. b) del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1726, conv. nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, la cui prestazione d'opera sia cessata per effetto di queste disposizioni hanno diritto ad essere riassunti nel loro idio piego o servizio, purché ne facciano richiesta nei tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, e salva la impossibilità della reintegrazione per la ragione di cui al precedente art. 20, comma 1°.

quanto possibile problemi e quelli in cui la disciplina non si applica agli ufficiali, sottufficiali ed altri militari, dell'esercito, marina, aeronautica e guardia di finanza.

Art. 27 - Le precedenti disposizioni non si applicano agli avventini.

Non si applicano neppure ai professori incaricati.

Gli impiegati a contratto periodico o con nomina per un periodo di tempo determinato, dispensati o licenziati in applicazione delle norme menzionate nell'art. 20, hanno diritto ad essere riassunti per il periodo che ancora restava loro da compiere purché ne facciano richiesta nei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 - I dipendenti delle aziende ed amministrazioni menzionate negli art. 10, lett. c, e 13 lett. d) del R.D. 17 novembre 1938 N. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939, N. 274, la cui prestazione d'opera sia cessata per effetto di queste disposizioni hanno diritto ad essere riassunti nel loro idem posto o servizio, purché ne facciano richiesta nei tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, e salva la impossibilità della reintegrazione per le ragioni di cui al precedente art. 20, comma 1°.

Art. 32 - Valgono, per i casi previsti nel precedente articolo, le disposizioni di cui agli art. 21-27, nonché in quanto applicabili, quelle di cui agli artt. 29, 32 e 34.

SEZIONE VI

LECESSIONI

Art. 40 - Coloro che siano stati cancellati da un albo professionale in applicazione della legge 29 giugno 1939 N. 1034, o comunque per motivi analoghi, sono reintegrati, anche se in soprannumero, nell'albo medesimo, con decor-

renna e tutti gli effetti del giorno della cancellazione.

SEZIONE VII

AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Art. 41 - Cessano tutti i provvedimenti tuttora in corso concernenti la vigilanza, l'amministrazione e la liquidazione delle aziende di cui al titolo II, cap. IV, del R.D.L. 3 febbraio 1939, n. 126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739.

Il commissario di vigilanza, l'amministrazione od il liquidatore effettueranno la restituzione dell'azienda al proprietario ed ai suoi aventi causa entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla richiesta che ne riceveranno. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal Presidente del Tribunale, al massimo di altri 30 giorni.

In assenza del proprietario, a richiesta di qualunque interessato o del P.M. verrà nominato dal Tribunale competente un curatore dell'azienda.

Art. 42 - Qualora in applicazione delle disposizioni menzionate nel precedente articolo, l'azienda od una quota sociale siano state alienate, l'ex proprietario od i suoi aventi causa, hanno il diritto di effettuarne il riscatto.

In tal caso essi, nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedono al Presidente del Tribunale, con domanda preventivamente notificata all'attuale proprietario dell'azienda o della quota, la nomina di un commissario aziendale al quale, a spese del richiedente, vigili l'attività dell'azienda, e, nel termine che verrà fissato dal Presidente del Tribunale, accettati l'attuale consistenza patrimoniale

ricevano. In caso di comparsa entro il termine di altri 30 giorni.

dal presidente del Tribunale, al mancino di altri 30 giorni.

In assenza del proprietario, e richiesta di qualunque interessato o del

P.M. verrà nominato dal Tribunale competente un curatore dell'azienda.

Art. 12 - Qualora in applicazione delle disposizioni menzionate nel pre-

cedente articolo, l'azienda od una quota sociale siano state alienate,

l'ex proprietario od i suoi aventi causa, hanno il diritto di effettuare

il riscatto.

In tal caso così, nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedono al presidente del Tribunale, con domanda preventivamente notificata all'attuale proprietario dell'azienda o della quota, la nomina di un commissario aziendale il quale, a spese del richiedente, vigili l'attività dell'azienda, o, nel termine che verrà fissato dal presidente del Tribunale, accetti l'attuale consistenza patrimoniale dell'azienda, escluso il valore di avviamento.

Depositata la relazione, il richiedente nei dieci giorni dall'avviso del deposito, notifica all'attuale proprietario l'intenzione di additare al riscatto, e l'impugnativa che egli faccia della relazione del commissario. ⁴¹

Ove nulla notifica e intende rinunciare ad operare il riscatto,

anche l'attuale titolare può impugnare nello stesso termine la relazione del commissario.

L'impugnativa della relazione dà luogo a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria competente tra l'ex proprietario e suoi aventi causa che intendono effettuare il riscatto e l'attuale proprietario dell'azienda o della quota. Durante il corso del giudizio, il commissario seguita nelle sue funzioni, salvo che a richiesta di una delle parti venga sostituito

" 12 "

dalla autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio; il compenso e le spese inerenti all'espletamento delle funzioni del Commissario vengono attribuiti con la sentenza che decide la causa.

Ove la relazione del Commissario sia stata impugnata, l'ex proprietario ed i suoi aventi causa debbono notificare la loro dichiarazione di voler addivenire al riscatto nei trenta giorni della notifica della sentenza definitiva. Non è però necessario ulteriore dichiarazione ove già avessero manifestato tale intenzione nel termine da cui si terzo comma del presente articolo, e la sentenza respinge l'impugnativa della relazione da parte dell'attuale proprietario dell'azienda o della quota.

Per effetto tuore il riacatto l'ex proprietario od i suoi aventi causa devono effettuare il pagamento del prezzo stabilito dalla relazione del commissario o della sentenza; in tale prezzo possono comprendere, al loro valore attuale, i titoli nominativi di consolidato di cui all'art. 98 del D.L. 9 febbraio 1939 n. 126 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 713 che avessero a suo terzo ricevuto e che vengono così trasferiti all'attuale proprietario dell'azienda o della quota.

SEZIONE VIII.

ARTICOLO 42

Art. 42 - Le disposizioni degli art. 147 e 332 del t.u. 3 agosto 1933 n. 1592 sulla istruzione superiore sono applicabili ai cittadini italiani colpiti dall'art. 2 del R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1779, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 44 - Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai suddetti cittadini italiani che abbiano titoli di studio conseguiti prima della emanazione del presente decreto, e che siano in possesso di titolo universitario.

Per offrire tuare il riscatto l'ex proprietario od i suoi aventi causa dovranno effettuare il pagamento del prezzo stabilito dalla relazione del commissario o dalla sentenza; in tale prezzo possono comprendere, al loro valore attuale, i titoli nominativi di consolidato di cui all'art. 58 del R.L. 3 febbraio 1939 n. 126 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739 che avevano a suo tempo ricevuto e che vengono così trasferiti all'attuale proprietario dell'azienda o della quota.

SEZIONE VIIA

SEZIONE VIIA

Art. 41 - Le disposizioni degli art. 147 e 332 del t.u. 3 agosto 1933 n. 1592 sulla istruzione superiore sono applicabili ai cittadini italiani originari dall'art. 3 del R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1773, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

Art. 42 - Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai medesimi cittadini italiani che abbiano titoli di studio conseguiti, prima della entrata in vigore della presente legge, presso i corsi di tipo universitario istituiti per loro in Roma, ed in Milano, sempre che le autorità accademiche riconoscano, tenute in particolare conto le persone degli insegnanti, la possibilità di perfezionare tali corsi e corsi universitari.

Art. 43 - I cittadini italiani colpiti dalle disposizioni dell'art. 3 del R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1773 conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 98, sono ammessi a dare esami di licenza e di ammissione a qualsiasi classe di scuole superiori e medie, prescindendo dal possesso di licenza di grado inferiore.

SEZIONE IX

TERMINI

- 13 -

Art. 46 - Il corso delle prescrizioni decorrenti contro le persone soggette alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge si considera sospeso dal 9 settembre 1943 al 40° giorno dalla entrata in vigore di questa legge, limitatamente agli effetti che si verificassero in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico.

Per lo stesso periodo si considerano pure sospesi i termini perentori legali, convenzionali e processuali decorrenti contro le persone indicate nel precedente comma che si trovassero nel territorio ivi menzionato o, pure non trovandosi in tale territorio, dovessero in esso svolgere attività cui il termine si riferisce.

Art. 47 - La facoltà accordata al giudice dell'impugnazione dell'art. 5 al. della legge 22 maggio 1942 n. 563 è esercitabile nei confronti delle persone che siano trovate nelle condizioni di cui al presente articolo, secondo comma, ed altresì nei confronti della parte che provi di essere deceduta dalla impugnazione o di non aver proposto il gravame contro la sentenza notificata, purché il suo avvocato o procuratore, colpito dalle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge, a partire dal 9 settembre 1943 o da epoca successiva, aveva dovuto allontanarsi dal proprio studio.

Art. 48 - Nelle cause civili in cui la rimessione al collegio o l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, nelle quali sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge, nel giudizio di appello deve essere considerato grave motivo ai sensi dell'art. 245 comma 2° cpc. il fatto che la difesa sia mancata o sia stata resa sommamente difficile

5 al. della legge 22 maggio 1942 N. 568 è esercitabile nei confronti delle persone che siano trovate nelle condizioni di cui al presente articolo, secondo comma, ed altresì nei confronti della parte che provi di essere decaduta dalla impugnazione o di non aver proposto il gravame contro la sentenza notificata, perché il suo avvocato o procuratore, colpito dalle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge, a partire dal 9 settembre 1943 o da epoca successiva, aveva dovuto allentarsi nel proprio studio.

Art. 42 - Nelle cause civili in cui la rimessione al collegio o l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, nelle quali sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1° della presente legge, nel giudizio di appello dove essere considerato grave motivo di cassi dell'art. 345 comma 2° c.p.c. il fatto che la difesa sia mancata o sia stata resa comunque difficile dalla posizione della parte.

Art. 43 - Rispetto alle sentenze civili passate in giudicato, in cui la rimessione al collegio o l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, ed in cui sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1° della presente legge, questa può esercitare l'impugnazione dell'art. 395 c.p.c. ove dimostri che la sua difesa sia mancata o sia stata resa comunque difficile a causa della posizione in cui si trovava.

Hono applicabili gli art. 390-403 c.p.c. intendendosi sostituiti agli

estremi dell'art. 398 comma 2° quelli indicati nel precedente comma.

Art. 50. - Nelle procedure della riscossione delle imposte dirette e indirette e di ogni altro tributo pubblico, a carico di persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge:

a) quando la proposizione del ricorso, del reclamo o dell'opposizione comporta di diritto effetto sospensivo, gli atti di esecuzione sono senza esecuzioni da parte dell'autorità che li ha iniziati, quella tuttora in corso.

b) in ogni altro caso l'intendente di finanza ordina la sospensione degli atti, ove ritenga che la prosecuzione degli stessi sarebbe pregiudizievole al contribuente.

Art. 51. - La nomina che eventualmente fosse stata fatta di un curatore alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 N. 1728 della presente legge, non rende inapplicabili le norme dei precedenti articoli.

Art. 52. - Le persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge che alla entrata in vigore di questa si trovino in Italia in campi di concentramento o altrimenti prive della loro libertà personale, o si trovino fuori dei confini d'Italia, in Germania od in altro territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, ed in uno stato neutrale, possono far valere i diritti ed inoltrare le domande previste nelle disposizioni della presente legge, anche oltre i termini da questa prescritti, purché entro i convenienti giorni della loro liberazione che segua in territorio non occupato o controllato dall'esercito germanico o dal loro ritorno nell'Italia liberata; ed in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

le al contrabbando.

Art. 51 - La nomina che eventualmente fosse stata fatta di un autore alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 della presente legge, nonrende inapplicabili le norme dei precedenti articoli.

Art. 52 - Le persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge che alla entrata in vigore di questa si trovino in Italia in campi di concentramento o altrimenti prive della loro libertà personale, o si trovino fuori dei confini d'Italia, in Germania od in altro territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, od in uno stato neutrale, possono far valere i diritti ed inoltrare le domande previste nelle disposizioni della presente legge, anche oltre i termini da questa prescritti, purchè entro i centoventi giorni della loro liberazione che segue in territorio non occupato o controllato dall'esercito germanico o dal loro ritorno nell'Italia liberata; ed in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Ove le stesse persone si trovino invece fuori d'Italia nel territorio delle Potenze Alleate o da loro controllate, possono far valere i diritti, ed inoltrare le domande da cui sopra anche tre mesi oltre i termini prescritti se all'entrata in vigore della presente legge al sensi dell'art. 56 alinea, siano trovate in territorio europeo o sei mesi se in territorio extraeuropeo.

Art. 53 - Nelle disposizioni di questa sezione s'intendono equiparate alle persone fisiche in essa menzionate quelle giuridiche aventi come unico rappresentante una persona fisica soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge.

- 15 -

SEZIONE X.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 54 - Non sono punibili coloro che dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico abbiano commesso alcuni dei fatti contemplati all'art. 196 dell'ordinamento dello Stato civile appr. col R.D. 9 luglio 1937 n. 1238 o negli art. 374, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496, 567, c.p. punte volte il fatto sia stato commesso con l'unico scopo di evitare ad una delle persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge un pregiudizio che ne derivasse dall'applicazione a suo danno di alcune, leggi o di illegali, adottate per ragioni razziali nel territorio stesso.

Non è punibile chi nelle medesime circostanze abbia commesso il fatto contemplato nell'art. 334 c.p. ove la cosa fosse stata sottoposta a pignoramento o sequestro per la qualifica razziale del proprietario.

Art. 55 - Nel caso che in una delle ipotesi menzionate nel precedente articolo fosse già stata pronunciata condanna, vengono meno tutti gli effetti di questa e si applica l'art. 609 n. 7 c.p.

SEZIONE XI.

ENTRATA IN VIGORE

Art. 56 - La presente legge entra in vigore nel 15° giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nei territori che a tale data siano sottoposti ad occupazione o controllo dell'esercito germanico, entrerà in vigore nel 60° giorno della loro liberazione.

Non è punibile chi nella medesima circostanza abbia commesso il fatto contemplato nell'art. 334 cp. ove la cosa fosse stata sottoposta a pignoramento o sequestro per la qualifica familiare del proprietario.

Art. 53. - Nel caso che in una delle ipotesi menzionate nel precedente articolo fosse già stata pronunciata condanna, vengono meno tutti gli effetti di questa e si applica l'art. 603 n. 7 cp.

SEZIONE XI

ENTRATA IN VIRORE

Art. 56. - La presente legge entra in vigore nel 15° giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nei territori che a tale data siano sottoposti ad occupazione o controllo dell'esercito germanico, entrerà in vigore nel 60° giorno della loro liberazione.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LEGAL SUB-COMMISSION
APO 394

ACC/4118/L.

ES/pa.
8 Sept 44.

SUBJECT : Reinstatement of officials dismissed for political
and racial reasons.

TO : H.E. The Minister of Pardon and Justice.

1. This Sub-Commission acknowledges the receipt of a list setting out certain officials to be reinstated in public offices. The list appears to conform to the spirit of the decrees enacted and to be enacted on this subject.

2. The case of judge Vittorio MURCIOLI whose name also appears on the list was brought to the attention of the Ministry on 12 Aug 1944 and on Aug 24th Dott. Benelli verbally informed this Sub-Commission that as this official was employed in the past by consular representatives of the Fascist Government Your Excellency would not be inclined to re-employ him.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/o Italian Branch,
for Chief Legal Officer.



Ministero di Grazia e Giustizia
GABINETTO DEL MINISTRO

8-9.

4118

Al Colonello Hammarford
Si trasmette l'elenco allegato
di magistrati già rimossi per
motivi politici e ora riassunti in
servizio. Si prega dare l'odono-
con cortese sollecitudine per poter
fare il comunicato alla stampa - Insigni
Rovelli -

MINISTERO

DI GRAZIA E GIUSTIZIA

4118

Re instatement

In view of affidavits, dimission
in political nature notes

APPUNTO PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

file

Riammissione in servizio di magistrati dispensati per motivi politici o razziali.

BRIGANTE Saverio, già consigliere della Corte di cassazione, dispensato a decorrere dal 31 dicembre 1926 per motivi politici, è, a sua domanda, riamesso in servizio in soprannumero, col grado di Primo Presidente di Corte di Appello, ed è destinato ad esercitare le funzioni di Presidente di sezione presso la Corte Suprema di Cassazione.

Detto magistrato prende posto in graduatoria prima di Azzariti Gaetano.

FAGANO Giuseppe, già consigliere della Corte di cassazione, collocato a riposo, a decorrere dal 1 gennaio 1939, a sua istanza, determinata da motivi politici, è riamesso in servizio, in soprannumero, col grado di Primo Presidente di Corte di Appello prendendo posto in graduatoria dopo Caliendo Leopoldo.

Detto magistrato è destinato ad esercitare le fun-

sopranumero, ed è destinato ad esercitare le funzioni di Pre Appello, ed è destinato ad esercitare le funzioni di Cassazione.

Detto magistrato prende posto in graduatoria prima di Azzariti Gaetano.

PAGANO

Giuseppe, già consigliere della Corte di cassazione, col locato a riposo, a decorrere dal 1 gennaio 1939, a sua istanza, determinata da motivi politici, è riammesso in servizio, in soprannumero, col grado di Primo Presidente di Corte di Appello prendendo posto in graduatoria dopo Caliendo Leopoldo.

Detto magistrato è destinato ad esercitare le funzioni di Presidente di sezione presso la Corte Suprema di Cassazione.

BELFIORE

Carmelo, già consigliere della corte di cassazione collocato a riposo per raggiunto limite di età a decorrere dal 13 novembre 1942, che subì pregiudizio nella sua carriera per non essersi iscritto al partito fascista, è, a sua domanda, riammesso in servizio, in soprannumero, col grado di Primo Presidente di Corte di Appello ed è destinato

ad esercitare le funzioni di Presidente di sezione presso la Corte Suprema di Cassazione.

Detto magistrato prende posto in graduatoria dopo il dott. Pagano Giuseppe.

URAS

Giovanni Battista, già consigliere della Corte di Cassazione, collocato a riposo per raggiunto limite di età a decorrere dal 17 maggio 1940, che subì pregiudizio nella sua carriera per non essersi iscritto al partito fascista, è, a sua domanda, riamesso in servizio in soprannumero, col grado di Primo Presidente di Corte di Appello ed è destinato ad esercitare le funzioni di Presidente di sezione presso la Corte Suprema di Cassazione.

Detto magistrato prende posto in graduatoria dopo il dott. Belfiore Carmelo.

EPIFANIA

Alfredo, già procuratore del Re presso il tribunale di Gerace, dispensato per motivi politici, a decorrere dal 31 dicembre 1936, è, a sua domanda, riamesso in servizio in soprannumero, col grado di Consigliere di Corte di Cassazione e con l'anzianità nel grado stesso dal 20 febbraio 1930, escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Re-

nero, col grado di Primo Presidente di Corte di appello ed è destinato ad esercitare le funzioni di Presidente di sezione presso la Corte Suprema di Cassazione.

Detto magistrato prende posto in graduatoria dopo il dott. Belfiore Carmelo.

EPIDANEA

Alfredo, già procuratore del Re presso il tribunale di Gerace, dispensato per motivi politici, a decorrere dal 31 dicembre 1926, è, a sua domanda, riamesso in servizio in soprannumero, col grado di Consigliere di Corte di Cassazione o con l'anzianità nel grado stesso dal 20 febbraio 1930, escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Ributtati Carlo e Giorgi Tito ed è destinato in soprannumero, alla Corte Suprema di Cassazione. 3;

BADIA

Giuseppe, già giudice del tribunale di Como, dispensato per motivi politici, a decorrere dal 31 dicembre 1926, è, a sua domanda, riassunto in servizio, in soprannumero, col grado di consigliere di corte di cassazione e con la anzianità nel grado stesso dal 31 dicembre 1943 escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria dopo Petrella Giovanui Battista ed è destinato, in soprannumero, alla Corte Suprema di Cassazione.

CHIEFFA Vincenzo, già giudice nel tribunale di Roma, dispensato per motivi politici a decorrere dal 31 dicembre 1926, è, a sua domanda, riammesso in servizio, in soprannumero, col grado di Consigliere di Corte di Cassazione e con l'anzianità nel grado stesso dal 31 dicembre 1943 escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria dopo Badia Giuseppe ed è destinato, in soprannumero, alla Corte Suprema di Cassazione.

MUNGICCI Vittorio, già giudice nel tribunale di Alessandria, dispensato per motivi politici, a decorrere dal 21 dicembre 1926, è, a sua domanda, riammesso in servizio, in soprannumero, col grado di Consigliere di Corte di Appello e con l'anzianità nel grado stesso del 27 giugno 1942, escluso ogni effetto retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Costantino Francesco e Peveri Giuseppe ed è destinato, in soprannumero, alla Corte di Appello di Roma.

SALMONI Vittorio, già consigliere della Corte di Appello di Palermo

Badia Giuseppe ed è destinato, in soprannumero, alla Corte Suprema di Cassazione.

MUNGICCI Vittorio, già giudice nel tribunale di Alessandria, dispensato per motivi politici, a decorrere dal 31 dicembre 1926, è, a sua domanda, riamesso in servizio, in soprannumero, col grado di Consigliere di Corte di Appello e con l'anzianità nel grado stesso del 27 giugno 1942, escluso ogni effetto retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Costantino Francesco e Peveri Giuseppe ed è destinato, in soprannumero, alla Corte di Appello di Roma.

33

SALMONI Vittorio, già consigliere della Corte di Appello di Palermo, dispensato a decorrere dal 16 gennaio 1939 ai sensi dell'art. 20 del R. decreto legge 17 novembre 1938, numero 1728 (perchè di razza ebraica), è riamesso in servizio, in soprannumero, col grado di Consigliere di Corte di Cassazione e con l'anzianità, nel grado stesso, dal 19 febbraio 1940, escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Fer-

roni Vittorio e Raffo Giuseppe, ed è destinato, in soprannumero, alla Corte di Appello di Ancona, con funzioni di Presidente di sezione.

FCA

Ugo, già sostituto procuratore generale di Corte di Appello con funzioni di procuratore del Re presso il tribunale di Enna, dispensato a decorrere dal 16 gennaio 1939 ai sensi dell'art. 20 del R. decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 (perchè di razza ebraica), è riammesso in servizio, in soprannumero, col grado di sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione e con l'anzianità nel grado stesso dal 19 febbraio 1940, escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Salimone Vittorio e Raffo Giuseppe ed è destinato, in soprannumero, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma con funzioni di Avvocato Generale.

MODIGLIANI Edoardo, già pretore nel mandamento di Roma, dispensato a decorrere dal 1 marzo 1939, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 (perchè di razza ebraica), è riassunto in servizio, in soprannumero, col grado di pretore e con l'anzianità nel grado³ stesso dal 1 luglio 1937, escluso ogni effetto economi-

l'anzianità nel grado stesso dal 19 febbraio 1937, escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Salmoiraghi Vittorio e Raffa Giuseppe ed è destinato, in soprannumero, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma con funzioni di Avvocato Generale.

MODIGLIANI

Edoardo, già pretore nel mandamento di Roma, dispensato a decorrere dal 1 marzo 1939, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728 (perchè di razza ebraica), è riassunto in servizio, in soprannumero, col grado di pretore e con l'anzianità nel grado stesso dal 1 luglio 1937, escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria tra Cantarano Cassiodoro e Borzi Pasquale, ed è destinato, in soprannumero, al Ministero di Grazia e Giustizia, con funzioni amministrative.

PIPERNO

Sergio, già pretore di Male applicato alla R. Procura di Milano, dispensato dal servizio a decorrere dal 1°

marzo 1938, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1723 (perchè di razza ebraica), è riammesso in servizio, in soprannumero, col grado di pretore e con l'anzianità nel grado stesso, dal 17 marzo 1938, escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Kuntze Federico e Morfino Giovanni, ed è destinato, in soprannumero, alla pretura di Napoli.

DI NOLA Mario, già pretore nel mandamento di Milano, dispensato dal 1 marzo 1938, ai sensi dell'art. 20 del R. decreto legge 17 novembre 1938, n. 1723 (perchè di razza ebraica), è riammesso in servizio, in soprannumero, col grado di pretore e con l'anzianità, nel grado stesso, dal 17 marzo 1938, escluso ogni effetto economico retroattivo.

Detto magistrato prende posto in graduatoria fra Ce-lentano Giovanni e Perillo Giovanni, ed è destinato, in soprannumero, alla pretura di Roma.

CLV 4118 Please file this as a note
in Racial decree file
Racial Legislation -

1. It is alleged that the total Jewish assets in Italy, at the present rate of exchange would amount to 20 billion Liras.
2. Even if only ten per cent of this total was not recuperable & compensation had to be paid therefor, would the Italian government be in a financial position to do so without creating a new inflation.
3. Should not Finance be consulted -

Turned over two copies of
letter dated 2 Sept. 44 to
H.E. Prime minister Bonomi.
It will be forwarded by messenger
to the Prime minister.

Capt Lenz

19 September 1944

EWS/esp

A/CC 250

2 September 1944

My dear Mr. Prime Minister:

Your letter of 22nd August 1944 was received at the time when this Commission was considering a proposed form of decree restoring various rights taken away by the Fascist regime on racial grounds. Yesterday certain suggestions were made to the Committee sponsoring the proposed decree and which I am given to understand is working directly with your Government on this matter.

In your letter above referred to it is indicated that the second decree which was approved by the Italian Government in January last was not published because the Allied Control Commission thought to do so might prejudice the rights of Jews in the north still under German domination. I understand that such was the view of the Italian Government as then constituted and not that of the Allied Control Commission. The latter, while not having the same misgivings, did not then press the matter, as little Jewish property was believed to be located in the territory up to that time liberated from German domination.

I entirely agree that a decree dealing with the matter above referred to should now be promulgated and published in such form as is satisfactory to your Government and at the same time meets the exigencies of the situation. I am glad to note also that you have in mind the necessary measures to afford remedies where there has been loss of rights solely on political grounds as distinguished from racial grounds. I assume that if you do not propose to enact any legislation to bring about such remedies, your Government will have it become known publicly that those who suffered loss of property or other rights through their political opposition to Fascism will be afforded adequate means for restoration of their property and other rights or compensation for their losses.

Yours very truly,

5447
Hq ACC Secy Gen
DISPATCHED
Date 2 Sept 1944
Hq
APR

ELERY W. STONE
Captain, USNR
Acting Chief Commissioner

His Excellency Ivanoe Bonomi
The President of Council of Ministers
Italian Government

Prepared by: Col. R.H. WILMER, CLO, Legal Sub-Commission.

Richard H. Wilmer
Colonel, C.A.C.

File

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ITALIAN SUB-COMMISSION
APO 394

ACB/L118/L.

IS/PA.
1 Sept. 44.

SUBJECT : Repeal of Italian Racial Legislation.

TO : Intergovernmental Committee on Refugees (att. Mr. Arthur
B. SCHLESINGER).

1. It is known that the Italian Fascist Government passed a series of discriminating laws against Italian citizens of Jewish race during the period between 1938 and 1942.
2. According to the terms of surrender the Italian Government undertook to repeal all laws involving discrimination and creating legal disabilities on the ground of race.
3. In partial compliance with the above undertaking the first Badoglio Government enacted the Royal Decree Law No. 25 of 20 January 1944 "containing provisions for restoration of civil and political rights to Italian citizens and foreigners declared to be of Jewish race or considered as being of Jewish race". Simultaneously with the enactment of this law the Government approved and the King signed a draft law abolishing all property restrictions against Jews and regulating the procedure for the recovery of property by the original owners affected by racial laws. At the request of members of the Italian Government including the author of the draft the Minister of Finance, Col. JUKS, the second law was not published for fear that the Fascists and Germans might by way of reprisal pillage loot or destroy all Jewish property situated in German controlled areas.
4. The Royal Decree Law No. 25 was extended to the Military Government territory by an endorsement of the Executive Commissioner of the Allied Control Commission dated May 5th, 1944 (published in Gazzetta Ufficiale No. 25 of 6 May 1944) and to the Army controlled liberated territory by General Order No. 16 signed on the 5th of February 1944.
5. Upon liberation of Rome by the Allied Armies any excuse for the delay in enacting the appropriate legislation for recovery of property formerly owned by Jews by the rightful owners could not be accepted as the feared reprisals against such property in the North of Italy had already taken place.
6. At the request of the Jewish community of Rome Prof. WEINBERG, Prof. JESKINS and Avv. OTTOLENGHI prepared a draft of law which purports to repeal the entire discriminatory legislation and restore the "status quo ante" of Jews in Italy. The draft was forwarded to Mr. SCHLESINGER, legal advisor of the Prime Minister DE GASPE, and to this Sub-Commission.

- 2 -

7. There appear to be at least three alternatives open :

- (a) to publish the original decree law which Col. JUNG prepared and which was accepted by the BADOLATO Government but not promulgated;
- (b) to consolidate the law No. 25 by promulgating the draft decree described above under 6, if acceptable to the Government;
- (c) for the present Italian Government to produce their own legislation.

8. This Sub-Commission asked the Ministry of Justice, on several occasions, to speed up the enactment of the required decrees. The latter has pointed out that the scope of such legislation affects a number of Ministries and therefore had to be prepared by the President of the Council himself. Whereupon the Chief Commissioner, at the request of the Chief Legal Officer wrote to Mr. DESSI to that effect, but though a favourable answer has been received, to date no material steps have been taken by the Italian Government to implement such legislation in one form or another.

C. G. HANFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Officer.

1069

4118

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.C. SECTION
APO 394

agenda *file*

REF : 410/140/CA

25 August 44

SUBJECT : Clarification of Racial Laws
by the Italian Government.

TO : Admin. Section (For Legal Sub-Com.)

^{Copy}
The attached letter from Region IV R/2260 of 22 August 44 is forwarded for your attention. Will you please take the matter up with the Italian Government and let us know the position in due course.

LEGAL SUB-COMMISSION

- CLO
- OCLO
- Chief Counsel
- CLO
- Italian Section
- CLERKS

Norman E. Wisne

NORMAN E. WISNE
Colonel,
Deputy Executive,
Commissioner.

Copy to: Region IV.
(your R/2260 of 22 August, refers.)

*Col Hamford please
see me about this
R/2260*

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV
APO 394

R/2260

22 August 1944

SUBJECT : Clarification of Racial Laws by the Italian Government

TO : Regional Control & Military Government Section
Headquarters, Allied Control Commission.

1. Although the racial laws have been abolished, the status of the Jewish Community, up to the present time, has not been clarified by the Italian Government.
2. The Jewish Community was created, based on a law of 1930, which substituted an obligatory community for the former free universal communities which extended throughout Italy. Although we have appointed a commissario for the Jewish Community of Rome, for example, free elections should take place in the near future. Because of the many problems confronting these communities, the Italian Government should repeal the 1930 law and establish the norms under which free communities might function.

CHARLES ROLETTI,
Colonel,
Regional Commissioner.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728;

Visto il R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126;

Vista la legge 13 luglio 1939 n. 1204;

Vista la legge 2 ottobre 1942 n. 1420;

Visto l'art. Primo 3° comma del Codice Civile;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Ritenute la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare pretermite alle gravi spregiudicatezze d'ordine patri-moniario create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/3;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/3;

Visto l'art. 7 del T.U. approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1256;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DICHIAMATO:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti R.D.L. e le seguenti leggi;

R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R.D.L. 17 novembre 1938 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2/8;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5/3;
Visto l'art. 7 del T.U. approvato con R.D. 24 settembre 1931 n. 1236;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, d'intesa con i Sottosegretari per
la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETI

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti R.D.L. e le seguenti leggi:
R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa
della razza italiana;
R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 125, contenente norme di attuazione e di inte-
grazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R.D.L. 17 novembre 1938
relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e
con esercizio per i cittadini italiani di razza ebraica;
Legge 13 luglio 1939 n. 1024, contenente norme integrative del R.D.L. 17
novembre 1938 n. 1728 sulla difesa della razza italiana;
Legge 9 ottobre 1942 n. 1420 riguardante le limitazioni di capacità degli ap-
partenenti alla razza ebraica residenti in Libia;
articolo 1° terzo comma del codice civile;

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi altro
o rapporto richiedono accertamento o verifica di razza, nonché ogni al-
tra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti
patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al pre-
sente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani dell'art. 6 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 dichia-
rati esseri di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reinte-
grati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di
tutti gli altri cittadini, e i quali hanno eguali doveri.

722

Art.2.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito col R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con Decreto Reale, su proposta del Ministero delle Finanze, di concerto coi Ministri dell'Interno, per la Grazia e Giustizia e per la Industria il Commercio e Lavoro verranno introdotte nello Statuto dell'Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

Art.3.

Coloro che in seguito all'applicazione del R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126, dovessero operare in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno della conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale di valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ~~invece~~ ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art.33 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n.126.

Coloro inoltre che intendono conseguire la retrocessione dovranno versare all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art.31 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n.126 a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art.31 del decreto succitato merca il pagamento di una indennità irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

Art.4.

retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale e proporzionale del valore della parte dell'immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ~~xxxxxxx~~ ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126.

Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all'ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest'ultimo in contanti ai sensi dell'art. 31 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126 a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L'avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all'art. 31 del decreto succitato merco il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Ove per gli immobili retrocedenti sia stata corrisposta ai sensi del l'art. 37 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, una somma in contanti, coloro che, in forza del precedente art. 3 ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all'atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell'immobile o degli immobili.

Art. 5.

Le perentorie a norma dell'art. 37 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126 restano invariate.

Art. 6.

Nel caso in cui l'ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei

loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art.3 e ciò dietro restituzione da parte dell'ente di gestione o liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dell'Ente di gestione o liquidazione immobiliare ai sensi del R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126, o limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione di liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa comunque proposta.

Art.7.

Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterà sull'ammontare della somma dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma de l'art.3 o in quella di cui all'art.4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di Gestione e liquidazione immobiliare il quale li riscatterà al loro valore nominale. Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

oro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente art.3 e ciò dietro restituzione da parte dell'ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene chiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali lo come pagate all'atto di essi siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126, e limitatamente a quanto di tali maggiori somme risultati dai pubblici atti di compravendita, l'ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuata da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all'Ente di gestione di liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa comunque proposta.

Art.7.

Nel caso che sull'immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie e vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterà sull'ammontare della somma dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma de l'art.3 o in quella di cui all'art.4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare il quale li riscatterà al loro valore nominale. Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art.8.

rie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione terrà sull'ammontare della sua e dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall'Ente di gestione e liquidazione in obbligo, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art.3 o in quella di cui all'art.4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l'obbligo di versare la somma equivalente all'ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l'obbligo di farseli rimborsare dall'Ente di Gestione e liquidazione in obbligo il quale li riscatterà al loro valore nominale. Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art.2.

2° Notaio

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprio dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente art.3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliori arretrate all'immobile, nella minor somma tra lo speso ed il migliorato.

Nel caso di contestazione sull'esistenza e sull'importo di tali migliorie, la retrocessione dell'immobile o degli immobili, a favore dell'istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell'atto di trasferimento, avrà privilegio sull'immobile. Il Conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell'atto di trasferimento/

Art.3.

Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi

1078

dell'art.8 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n.126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono so- spese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art.10

Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell'art. 6 e dell'art.55 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n.126, e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso art.55 susseguente.

Art.11

Fino a un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti di revoca consensuale totale o parziale di donazione effettuati ai sensi degli articoli 6 e 55 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126, nonché gli atti di trasporto conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse; se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà protratto fino alla definizione del giudizio.

Art.12

I cittadini di una azienda individuale o di soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'art.58 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126 l'affiliazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato

Pino e un anno dopo la sua morte, il diritto fiscale gli atti di revoca consensuale totale o parziale di donazione effettuate ai sensi degli articoli 6 e 55 del R.D. 1.9 febbraio 1939 n. 126, nonché gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse; se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà protratto fino alla definizione del giudizio.

Art. 12

I cittadini di una azienda individuale o / i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell'art. 58 del R.D. 1.9 febbraio 1939 n. 126 l'affiliazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell'azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

22

Nei casi di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che propongono la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazione intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l'obbligo della immediata consegna dell'azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia fornito la richiesta ai sensi dell'art. 12 avrà privilegio sull'azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione e dell'atto di trasferimento, se l'azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono inapplicabili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art.13

Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell'art. 58 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n.126, ma rilette ai sensi dell'art.60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l'osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.

Art.14

Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, per quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s'indusse all'alienazione per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la rinunzia della propria quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto ad esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di L.20.000 (venti mxx). Il termine suindicato è stabilito in deroga all'art.1442 codice civile.

Art.15

Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancite dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonché da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

adino colpito dalle leggi stesse con la funzione della proprietà, nel
si all'applicazione delle leggi stesse con il diritto ad esercitare, nel
di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di an-
termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di an-
nullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche
non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di S. 30.000
(venti xxx). Il termine suindicato è stabilito in deroga all'art. 1442 co-
dice civile.

Art. 15

Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di
diritto sancite dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bol-
lo e imposte di registro ed ipotecarie nonché da qualsiasi altro gravame
fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di
registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridica-
mente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto.

22

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16

Fino a un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere
o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già col-
pite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormen-
te al 25 ottobre 1941 o trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed an-
teriormente al 30 giugno 1942 nonché di beni immobili da esse trasferiti
dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presen-
te decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli
atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà.
Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private
/.

anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di £.20.- (venti).

Art.17.

Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi successivi alla proposizione della domanda principale.

Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore.

La inosservanza del termine produce la decadenza dell'azione.

Art.18

Qualsiasi contrattazione o formalità ipotecaria posteriore alla presente legge ed alla stessa non conseguenziale è nulla di pieno diritto.

Art.19

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte dall'Autorità Giudiziarla, secondo le norme di competenza.

Art.20

Il presente decreto non sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sino a quanto non sarà diversamente disposto con Regio Decreto su proposta del Capo del Governo.

Art.21

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione

alla presente legge ed alla stessa non conseguendole e nulla di più
diritto.

Art. 19

Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria, secondo le norme di competenza.

Art. 20

Il presente decreto non sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sino a quanto non sarà diversamente disposto con Regio Decreto su proposta del Capo del Governo.

Art. 21

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d'intesa con i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto, che entrano in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato dal Comando Supremo 20 gennaio 1944

VITTORIO MANFREDI

G. de Santis

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390;

Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381;

Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1024;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;

Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;

Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;

Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C.C.;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico creato da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegre-

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

- Visto il R.D.L. 5 settembre 1938, n.1390;
- Visto il R.D.L. 7 settembre 1938, n.1381;
- Visto il R.D.L. 17 novembre 1938, n.1738;
- Visto il R.D.L. 15 novembre 1938, n.1773;
- Vista la legge 13 luglio 1939, n.1024;
- Vista la legge 29 giugno 1939, n.1054;
- Vista la legge 13 luglio 1939, n.1055;
- Vista la legge 19 aprile 1942, n.517;
- Vista la legge 9 ottobre 1942, n.1420;
- Visti gli articoli 1,91,155,292,342,348,404 del C.C.;
- Visto l'art.18 della Legge 19 gennaio 1939, n.129;
- Ritenute la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico creato da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;
- Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n.2/B;
- Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n.5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegre-

1086

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1055;

Vista la legge 19 aprile 1942, n. 517;

Vista la legge 9 ottobre 1942, n. 1420;

Visti gli articoli 1, 91, 155, 292, 342, 348, 404 del C.C.;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di reintegrare nei propri diritti anteriori i cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica per riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale e politico creato da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, di intesa con i Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono abrogati i seguenti RR. DD. LL. e le seguenti leggi:

R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381, contenente provvedimenti nei confronti di ebrei stranieri;

./.

- 2 -

R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista;

R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

R.D.L. 15 dicembre 1938, n. 1779, relativo alla integrazione ed al coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana;

Legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;

Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti all'etnia ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1470, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 19, terzo comma, 51, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404, Cod. Civ.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi

R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;
Legge 29 giugno 1939, n. 1054, contenente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;
Legge 13 luglio 1939, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti all'etnia ebraica;

Legge 19 aprile 1942, n. 517, riguardante la esclusione degli ebrei dal campo dello spettacolo;

Legge 9 ottobre 1942, n. 1430, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

Art. 19, terzo comma, 31, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma, 404, Cod. Civ.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni, che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica, sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti civili e politici ^{uguali} a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno uguali doveri.

/.

- 3 -

Art. 2.

Sono nulli di pieno diritto i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati in dipendenza dell'art.3 del R.D.L. 7 settembre 1938, n.1381, e 23 del R.D.L. 17 novembre 1938, n.1728.

Coloro ai quali sia stata revocata la concessione della cittadinanza in dipendenza delle disposizioni di cui al comma precedente, la riacquistano di pieno diritto.

Art. 3.

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quella della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della Autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Art. 4.

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R.D.L. 15 novembre 1938, n.1779, del R.D.L. 17 novembre 1938, n.1728 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art.1 ed all'art.3, comma primo, del R.D.L. 6 gennaio 1944 n.9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

1090
dente, la riacquistano di pieno diritto.

Art. 3.

Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato Civile ed in quella della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello Stato Civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta della Autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re su domanda dell'interessato.

Art. 4.

Tutti coloro che furono dispensati dal servizio in applicazione del R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779, del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 o di qualsiasi altra disposizione o norma di carattere razziale emanata sotto qualsiasi forma, sono riammessi in servizio.

In deroga all'art. 1 ed all'art. 3, comma primo, del R.D.L. 6 gennaio 1944 n. 9, la riammissione in servizio avverrà di ufficio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro che appartenevano alle amministrazioni dello Stato e degli enti locali.

La riammissione avverrà invece a domanda dell'interessato per i dipendenti delle altre amministrazioni.

Restano ferme, in quanto applicabili, tutte le altre disposizioni impartite per tali riammissioni col R.D.L. 6 gennaio 1944 n. 9.

./.

Art. 5.

Agli effetti dei limiti di età fissati o da fissarsi in bandi di concorso di ogni genere, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Agli effetti del conseguimento di titoli di studio in scuole italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro dell'Educazione Nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 7.

Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, non sono oggetto di revisione.

italiane di ogni grado, su richiesta degli interessati e con provvedimento del Ministro dell'Educazione Nazionale, gli esami superati in scuole estere dopo il 5 settembre 1938 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, da cittadini italiani già colpiti dalle leggi razziali, verranno considerati validi per le materie che il Ministro dell'Educazione Nazionale stabilirà a suo giudizio insindacabile.

Il richiedente verrà messo a sostenere, per altre materie, esami complementari nelle scuole italiane.

Ove esistano limiti di età non verrà computato il lasso di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 7.

Tutti i procedimenti penali in corso per violazioni delle leggi razziali sono estinti.

Le condanne pronunciate con sentenza passata in giudicato, relative alle suddette violazioni, perdono ogni efficacia giuridica.

17

Le schede riguardanti tali condanne non debbono essere compilate; quelle già compilate debbono essere eliminate dal casellario giudiziario nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

./.

Art. 8.

Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti, sentiti i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

F/to: VITTORIO EMANUELE

C/to: BADOGLIO

D. SANTIS

JUNG

Visto:

(Ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

IL GUARDASIGILLI

F/to: BADOGLIO

Per copia conforme:

IL CAPO DI CABINETTO

1094

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto
e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 20 gennaio 1944

F/to: VITTORIO EMANUELE
C/to: BADOGGIO
DE SANTIS
JUNG

Visto:

(Ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

IL GUARDASIGILLI

F/to: BADOGGIO

Per copia conforme:

IL CAPO DI GABINETTO

16

ALLIED MILITARY GOVERNMENTGENERAL ORDER No. 19

4118

WHEREAS in pursuance of their expressed policy, it is the desire of the United Nations that Jews in all parts of Italian Territory which has been liberated from the German invader be restored to their full civil and political rights, and,

WHEREAS a decree has this day been published by the Italian Government in the Official Gazette restoring to Italian Citizens and Foreigners of Jewish Race their full civil and political rights in unoccupied territory

NOW THEREFORE in order that said decree shall forthwith be enforced in all of occupied territory on the Italian mainland and the Island of Sicily and adjacent islands,

NOW THEREFORE, I, SIR NOEL HAZEN MACPARKER, K.C.B., D.S.O., M.C., Lieutenant-General, Chief Civil Affairs Officer, hereby order that Royal Decree Law 20 January 1945. 25. set out below shall become operative and have the full force and effect of law as of the date hereof in all occupied territory on the Italian mainland and the Island of Sicily and adjacent islands.

DATED:

January 1944.

Lieutenant-General,
Chief Civil Affairs Officer.

THE DECREE ABOVE REFERRED TO

Have Regius 3 v 5
 I & the Army
 taken action yet?
 Aug.

ROYAL DECREE LAW No. _____, containing provisions for restoration of civil and political rights to Italian citizens declared to be of Jewish race or considered as being of Jewish race.

VICTOR EMANUELE III
by Grace of God and Will of the Nation
KING OF ITALY

Having seen the R.D.L. 7 September 1938 no. 1381;

Having seen the R.D.L. 5 September 1938 no. 1390;

Having seen the R.D.L. 17 November 1938 no. 1728;

Having seen the R.D.L. 15 November 1938 no. 1779;

Having seen the Law 13 July 1939 no. 1024;

Having seen the Law 29 June 1939 no. 1054;

Having seen the Law 13 July 1939 no. 1055;

Having seen the Law 19 April 1942 no. 517;

Having seen the Law 9 October 1942 no. 1420;

Having seen the Articles I, 91, 155, 292, 342, 348 of the Civil Code;

Having seen the Article 18 of the Law of 19 January 1939 no. 129;

Having considered the urgent necessity to restore to the Italian citizens of Jewish race their previous rights and to repair promptly the grave disparities of moral and political character created by an ill founded concept tending to promote the defense of race;

Having seen the R.D.L. 30 October 1943 no. 2/B;

Having seen the R.D.L. 10 November 1943 no. 5/B;

Having heard the Council of Ministers;

Upon proposal of the Chief of the Government in understanding with the Undersecretaries for Pardon and Justice and for Finance; we have decreed and we

Having seen the Law 19 April 1942 no. 517;

Having seen the Law 9 October 1942 no. 1420;

Having seen the Articles I, 91, 155, 292, 342, 348 of the Civil Code;

Having seen the Article 18 of the Law of 19 January 1939 no. 129;

Having considered the urgent necessity to restore to the Italian citizens of Jewish race their previous rights and to repair promptly the grave disparities of moral and political character created by an ill founded concept tending to promote the defense of race;

Having seen the R.D.L. 30 October 1943 no. 2/B;

Having seen the R.D.L. 10 November 1943 no. 5/B;

Having heard the Council of Ministers;

Upon proposal of the Chief of the Government in understanding with the Undersecretaries for Pardon and Justice and for Finance; we have decreed and we decree the following.

ART. I.

The following R.D.L.s and following laws are hereby abrogated:

R.D.L. of 7 Sept. 1938 no. 1381, containing provisions for foreign Jews; 1

R.D.L. of 5 Sept. 1938, no. 1390 containing provisions for the defense of race in the fascist school;

R.D.L. of 17 Nov. 1938 no. 1728 containing provisions for the defense of the Italian race;

R.D.L. of 15 Nov. 1938 no. 1779 relative to the integration/coordination into
&
a single text of rules previously enacted for the defense of the race in the Italian schools;

1098
Law of 13 July 1939 No. 1024 with provisions integrating the R.D.L. of 17 Nov. 1938 No. 1728 on the defense of the Italian race;

Law of 29 June 1939 No. 1054 regulating the exercising of professions by citizens of Jewish race;

Law of 13 July 1939 No. 1055 containing provisions on testamentary matters and regulation of Jewish surnames;

Law of 19 April 1942 No. 517 on exclusion of Jewish elements from the field of theatrical enterprise;

Law of 9 October 1942 No. 1420 regarding the limitations upon the capacity of Jews residing in Libya;

Art. 1, third para, 91, 155, second para, 292, 342, 348 last para of the Civil Code;

Also abrogated are all those provisions which for whatever purpose require ascertainment and mentioning of race, as well as any other provision or rule, in whatever form enacted, of racial character and in any way contrary to or incompatible with this decree.

The Italian citizens whom Art. 8 of the R.D.L. of 17 Nov. 1938 No. 1728 declared to be of Jewish race or considered to be of Jewish race are restored in full enjoyment of civil and political rights equal to the rights of other citizens and they are made subject to duties equal to duties of other citizens.

ART. 2

The annulments of citizenship undertaken in pursuance of Art. 3 of the R.D.L. of 7 Sept. 1938 No. 1381 and of Art. 23 of R.D.L. of 17 Nov. 1938, No. 1728 are void ipso iure (by force of law).

also abrogated are all those provisions which, as well as any other provision or rule, in whatever form enacted, of racial character and in any way contrary to or incompatible with this decree.

The Italian citizens whom Art. 8 of the R.D.L. of 17 Nov. 1938 No. 1728 declared to be of Jewish race or considered to be of Jewish race are restored in full enjoyment of civil and political rights equal to the rights of other citizens and they are made subject to duties equal to duties of other citizens.

ART. 2

The annulments of citizenship undertaken in pursuance of Art. 3 of the R.D.L. of 7 Sept. 1938 No. 1381 and of Art. 23 of R.D.L. of 17 Nov. 1938, No. 1728 are void ipso iure (by force of law).

Those whose certificate of citizenship has been revoked in accordance with the provisions cited in the preceding para, reacquire it ipso iure (by force of law).

ART. 3

Entries of racial character made in the registers of the civil status and in the registers of population will be considered non-existent. ~~These entries~~ These entries must never be reproduced in the extracts or copies of civil status acts or certificates of population except upon an express request of the judicial authority or in pursuance of a specific authorization of the R. Procurator upon application of the interested party.

ART. 4

All those who have been dismissed from service in consequence of the R.D.L. of 15 Nov. 1938 No. 1779, of the R.D.L. of 17 Nov. 1938 No. 1728 or of any other provision or rule of racial character in whatever form enacted, are readmitted to service.

In derogation of Art. 1 and 3, first paragraph of the R.D.L. 6 Jan 1944 No. 9, the readmission in service of those who belonged to the administrations of the state and local bodies will take place automatically (d'ufficio) within one year's period from the effective date of this decree.

The readmission of employees of other administrations, however, will take place upon application of the interested party.

All other provisions concerning such admissions contained in R.D.L. 6 Jan 1944 remain in force as far as applicable.

ART. 5

The period lapsed between the 5th of Sept. 1938 and six months after the effective date of this decree will be excluded as to persons who were subject to racial laws in the computation of age limits established or to be established by proclamations announcing any competitive proceedings.

ART. 6

Upon request of interested parties and by a provision of the Minister of National Education the examination passed within the period beginning on the 5th of Sept. 1938 and ending 6 months after the conclusion of peace in foreign schools by Italian citizens who were subject to racial laws will be considered valid for the

The period lapsed between the 5th of Sept. 1938 and six months after the effective date of this decree will be excluded as to persons who were subject to racial laws in the computation of age limits established or to be established by proclamations announcing any competitive proceedings.

ART. 6

Upon request of interested parties and by a provision of the Minister of National Education the examination passed within the period beginning on the 5th of Sept. 1938 and ending 6 months after the conclusion of peace in foreign schools by Italian citizens who were subject to racial laws will be considered valid for the purpose of obtaining degrees in Italian schools of any type in such fields as the Ministry of National Education will determine with finality.

Wherever there are age limits, the period lapsed between the 5th of Sept. 1938¹² and 6 months after the effective date of this decree will not be computed.

- Transitory and executory provisions. -

ART. 7

All current penal proceedings for violation of racial laws are quashed.

The condemnation for the said violations pronounced by a final sentence lose all legal effects.

The cards concerning such condemnations must not be compiled; those which have

1102

already been compiled must be removed from the judicial registry within one month after the effective date of this decree.

ART. 8

The Chief of the Government is empowered to issue by means of proper decrees, after having heard the Ministers of Pardon and Justice and of Finance, such supplementary, integrating and regulatory provisions for execution of this decree which enters into effect on the day of its publication in the Gazzetta Ufficiale. -

The present decree will be presented to Parliament for the purpose of its conversion into law.

The Chief of the Government is authorized to present the respective draft of the law.

We order whosoever is concerned to obey the present decree and to enforce it as a law of the land.

ES.

of the law.

We order whomever is concerned to obey the present decree and to enforce it as a law of the land.

ES.

11

- 4 -

1104

MEMORANDUM ON THE DRAFT DECREE REPEALING SOME DISCRIMINATORY

LAWS

4 January 44.

1. Scope of the decree. What persons covered.

(a) The title of the decree refers only to Italian citizens of Jewish race. However, the 1st law mentioned as abrogated in Art. 1 deals with foreign Jews. Thus the title would indicate a narrower scope than that actually covered and should be corrected.

(b) The decree does not repeal the Law of 13 May 1940 No. 822 on the Status of Persons of Mixed Race. Perhaps this law has been consolidated with one of the repealed laws and abrogated therewith. Whatever the case may be, the Italian Government should be asked to explain the status of persons of mixed races.

(c) The Italian Government should also explain the status of "nonaryans" other than Jews. The title of the decree wouldn't indicate that it undertakes to cover laws discriminating against "nonaryans" other than Jews. On the other hand, the abrogated Articles of the Civil Code discriminate against all "nonaryan" races, not only against the Jews. Similarly the "catch all" clause of the first Article undertakes to abrogate all "provisions or rules...of racial character". If that is so the title of the decree (very important from the publicity and political standpoint because the law is also ^{now} referred to by its title) should be changed also in this respect so as to cover all nonaryans.

We need clear information on the above, if for no other purpose, for the Mid-

of the repealed laws and abrogated therewith. Whatever the case may be, the Italian Government should be asked to explain the status of persons of mixed races.

(c) The Italian Government should also explain the status of "nonaryans" other than Jews. The title of the decree wouldn't indicate that it undertakes to cover laws discriminating against "nonaryans" other than Jews. On the other hand, the abrogated Articles of the Civil Code discriminate against all "nonaryan" races, not only against the Jews. Similarly the "catch all" clause of the first Article undertakes to abrogate all "provisions or rules...of racial character". If that is so the title of the decree (very important from the publicity and political standpoint because the law is ^{now} referred to by its title) should be changed also in this respect so as to cover all nonaryans. We need clear information on the above, if for no other purpose, for the Middle Eastern Command which seems to be quite interested in how the Italians dealt with "nonaryans" other than Jews.

2. Discriminatory provisions which have not been expressly abrogated.

The following have not been expressly repealed:

(a) The Law of 13 May 1940 No. 822 mentioned above under (b).

(b) 3rd para. of Art. 404 Civil Code which reads as follows:

"A person of a nonaryan race may not apply for "affiliazione" (type of adoption) saving where the minor is also of a nonaryan race."

3. The mechanics of "the decree."

The restoration of their civil and political rights to Jews is undertaken

by:

- (a) Express repeal of the enumerated discriminatory laws. Art. 1 para 14.
- (b) A "catch all" repealing clause which abrogates generally "all provisions which for whatever purpose require ascertainment and mentioning of race, as well as any other provision or rule, in whatever form enacted" of racial character in any way contrary to or incompatible with this decree." Art. 1, 2nd para.
- (c) As to Italian Jewish citizens by giving them expressly the same political and civil rights as those enjoyed by other citizens. Art. 1, 3rd para.

4. Automatic restoration of citizenship.

Art. 2 restores the citizenship of Italians who have been deprived of it in consequence of the discriminatory laws. It does so ipso iure (by force of law). That doesn't seem to follow the view of the international law that all instances of possible double citizenship should be avoided. Under this provision the ex-citizens acquire their Italian citizenship automatically no matter whether they have acquired another citizenship in meantime or whether they care to reacquire their former Italian citizenship. It should be considered whether it is not advisable to restore the citizenship only upon application of the party.

5. Official entries of racial data.

Art. 3 allows the courts to request the communication of the entries concerning racial data made under the discriminatory laws in the registry of the civil status or in population registries without consent of the interested party. This would not seem to be an unreasonable provision due to the fact that in many a suit involving the effects of the repeal of the discriminatory legislation such data might become valuable, if not the only evidence of the civil status of persons involved. However, the Italians should be asked to explain the purpose of this

possible double citizenship should be avoided. Under this provision the ex-citizens acquire their Italian citizenship automatically no matter whether they have acquired another citizenship in meantime or whether they care to reacquire their former Italian citizenship. It should be considered whether it is not advisable to restore the citizenship only upon application of the party.

5. Official entries of racial data.

Art. 3 allows the courts to request the communication of the entries concerning racial data made under the discriminatory laws in the registry of the civil status or in population registries without consent of the interested party. This would not seem to be an unreasonable provision due to the fact that in many a suit involving the effects of the repeal of the discriminatory legislation such data might become valuable, if not the only evidence of the civil status of persons involved. However, the Italians should be asked to explain the purpose of this reservation *as they see it.*

6. Readmission of ousted officials.

Art. 4 provides for readmission of all officials or other employees dismissed by the discriminatory legislation from their jobs; the readmission of state, provincial and communal employees is done "d'office". The readmission of other employees will be done upon application only.

There is no provision in the decree indicating that the readmitted employees

would be given a seniority status which would ^{cover} ~~honor~~ the period of their forced absence from service. *(This would not include compensation for lost salary but would be considered for pensioning)* It would seem only just to give the repealing decree a

retroactive effect in this direction if that is possible from the administrative view point. Under Art. 5, the said employees are given credit for the time of

forced absence only in that this time is deducted from their age for the purpose of their admission to jobs calling for certain maximum age.

7. Foreign diplomas and examinations.

Art. 6 authorizes the Minister for Education to acknowledge examinations written in foreign schools by students who were not permitted to study in Italy on account of their race.

8. Criminal proceedings and sentences for violation of racial laws.

Art. 7 quashes criminal proceedings for violations of racial laws and orders in fact a radical "rehabilitation" of persons sentenced under such laws.

9. Members of liberal professions.

A question arises as to the exact status of members of liberal professions, notaries, physicians, avvocati, procuratori. Some notaries, physicians, etc. were allowed to serve only Jewish clients. Others were excluded from their professions altogether. The situation of the former would seem to be plain if the discriminatory restrictions are removed. Are the latter to be automatically admitted to the bar, practice, etc.?

10. Power of the Chief of Government to issue executive decrees.

Art. 8 gives a broad power to the Chief of the Government to issue executive and supplementing decrees. The way in which this power will be exercised in application to many problems, bound to arise under the decree, will determine its final success.

11. A problem of interpretation.

A thought should be given to the fact that under the all comprising "catch all" clause set out above under 3 (c) the "nonaryans" may easily claim restoration of their property rights as well in spite of the limitations

notaries, physicians, aviators, etc. were excluded from their professions altogether. The situation of the former would seem to be plain if the discriminatory restrictions are removed. Are the latter to be automatically admitted to the bar, practice, etc.?

10. Power of the Chief of Government to issue executive decrees.

Art. 8 gives a broad power to the Chief of the Government to issue executive and supplementing decrees. The way in which this power will be exercised in application to many problems, bound to arise under the decree, will determine its final success.

11. A problem of interpretation.

A thought should be given to the fact that under the all comprising "catch all" clause set out above under 3 (c) the "nonaryans" may easily claim restoration of their property rights as well in spite of the limitations set out in the title of the decree. This obviously was not intended in view of the common agreement that the question of property rights should be delayed for known reasons. Perhaps that is not too serious in view of the limited number of Jews in Southern Italy. But it is a further reason for inserting the provision mentioned below under 12 in the body of the text.

12. Reservation of provisions on property rights.

It should be considered whether for political reasons and for reasons of a systematic approach to the subject an article should not be inserted saying that other discriminatory provisions, i.e. those dealing with property rights, will be dealt with in another enactment.

13. Restitution of special contributions.

The Law of 29 June 1939 No. 1054, completed by Ministerial Decree of 30 July 1940, concerning special contributions payable by Jews in various trades, is one of the Laws expressly repealed. Yet no provision has been made for restitution of these special contributions to the payers. This might be considered to be a "property" question and thus reserved for later but it would be advisable to know the Italian view of it.

ES/gmf

Woj. Hamański says: reference above Sec. 12:
It should be stated that the above mentioned
property rights of Jews will be protected
as soon as the present law is made permits.
reference above Sec. 6:
The sentence inserted by him concerning part salary.

boy. Hammett says: reference above Sec. 12.
It should be stated that the clear history
property rights of JMS will be protected
as soon as the present was in their hands.
reference above Sec. 6:
The sentence inserted by JMS concerning part salary.

Addendum to Memo of 4 January 1944 on the draft decree repealing some discriminatory laws (based on material forwarded by BIO, 5th Army).

1. Ref. para 1 and 2 of the Memo.

The R.D. of April 19, 1937, No. 880 (Gazzette Ufficiale June 24, 1937, No. 145) has apparently not been repealed. It made punishable an intercourse "between Italian citizens and inhabitants of East Italian Africa or of another country(?) ~~whomsoever~~ whose inhabitants have similar traditions or social and legal customs". This law tended to reduce the number of half breeds in Italian colonies and was not directed against the Jews.

2. Ref. para 9 of the Memo.

Under the executive decree of the Ministry of Interior of 30 July 1940 Jewish members of liberal professions had to pay special contributions for being entered in the special lists of their respective profession. Should not these contributions be repaid? This seems to be a matter to be dealt with by an administrative provision rather than by a decree law.

3. Ref. para 6 of the Memo.

(a) Additional questions as to method of reinstatement are raised and are to be solved by executive decrees or administrative provisions, e.g. what happens if there is no opening for the readmitted official; should he have preference as to assignment to vacancies at his former seat of office. What is the Italian view on that.

(b) The draft decree from Naples contains the following:

"Art 10. The provision of this Article (i.e. article providing

being entered in the special lists of their respective profession. Should not these contributions be repaid? This seems to be a matter to be dealt with by an administrative provision rather than by a decree law.

3. Ref. para 6 of the Memo.

(a) Additional questions as to method of reinstatement are raised and are to be solved by executive decrees or administrative provisions, e.g. what happens if there is no opening for the readmitted official; should he have preference as to assignment to vacancies at his former seat of office. What is the Italian view on that.

(b) The draft decree from Naples contains the following:

"Art 10. The provision of this Article (i.e. article providing for reinstatement of employees dismissed by express rule of the repealed racial laws) will also apply to private employees who have been dismissed for racial reasons even though such dismissal was not forced by the law". This provision, although highly justifiable and beneficial might prove difficult to be administered. However, the view of the Italian Government should be heard.

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AGS/1118/1.

GGH-237/r12
17 January 1944

SUBJECT : DIGEST of Proposed Decree re Restoration of Property Rights.
TO : CIG, HQ, AGC, Brindisi.

1. We are sending herein a digest of the proposed decree dealing with the restoration of property rights to Italian Jewish citizens.
2. This decree appears to us to be sufficient and proper. It is broad in its application and generous in its purposes. The persons discriminated against are given every feasible means of being restored to their status quo ante with a minimum of inconvenience and expense.
3. There are two matters which are left open:
 - a. The rules and regulations necessary to implement the decree (Art. 21); and
 - b. The exact powers and functions of the RITE (Art. 2).
4. We believe these matters can be dealt with effectively at a later date, and without the necessity of issuing another decree.

G. G. HENKARD,
Major,
Officer in Charge of Italian Crts.

EDWARD J. PAMINTE,
Major, AUS,
Asst. O in Charge of Italian Crts.

DECRET OF REORGANIZATION

ROYAL DECREE LAW

provisions for the reincorporation into the field of property law the Italian citizens already declared to be of Jewish Race or considered to be of Jewish Race.

BY THE GRACE OF GOD AND BY THE WILL OF THE NATION

KING OF ITALY

Considering the Royal Decree Law of 17 November 1938, number 1723;
Considering the Royal Decree Law of 9 February 1939, number 126;
Considering the Royal Decree Law of 13 July 1939, number 1034;
Considering the Royal Decree Law of 9 October 1942, number 1403;
Considering Article I, 1st paragraph of the Civil Code;
Considering Article 48 of the Law of 19 January 1939, number 129;

Having regard to the urgent and absolute necessity of reincorporating into their former rights Italian Citizens belonging to the Jewish Race, of restoring promptly the grave inequalities in the field of property rights which were created by a political outlook unjustly directed to the defence of the race;

Considering the Royal Decree Law of 30 October 1943, number 213;
Considering the Royal Decree Law of 10 November 1943, number 579;
Considering Article 7 of the Testo Unico approved by the Royal Decree of 24 September 1934, number 1296;

Having heard the Council of Ministers on the proposal of the Head of the Government, and in agreement with the Undersecretaries for Grace & Justice and for Finance;

WE HAVE DECREED AND WE DECRET:

ARTICLE 1

This decree with the abrogation of certain laws and here to also a general abrogation clause annulling all provisions of law of a racial character relating to property rights. There is a further provision declaring Jewish citizens and those citizens considered to be of Jewish race as reincorporated into the full enjoyment of property rights on an equal basis with other citizens.

ARTICLE 2

The Office of Property Management and Liquidation (hereinafter referred to for convenience as the Office) is empowered for certain purposes set forth in the

Considering the legal consequences of the proposal of the Council of Ministers on the proposal of the head of the Government, and in agreement with the Undersecretaries for Grace & Justice and for Finance;

Having heard the Council of Ministers on the proposal of the head of the Government, and in agreement with the Undersecretaries for Grace & Justice and for Finance;

W. HAYN (1939) AND RE (1939) :

ARTICLE 1

This deals with the abrogation of certain laws and here is also a general abrogation clause annulling all provisions of law of a racial character relating to property rights. There is a further provision declaring Jewish citizens and those citizens considered to be of Jewish race as reinstated into the full enjoyment of property rights on an equal basis with other citizens.

ARTICLE 2

The Office of Property Management and Liquidation (hereinafter referred to for convenience as the OPM) is preserved for certain purposes set forth in the law, and as otherwise indicated.

ARTICLE 3

Within one year of the enactment of peace those who transferred real property to the OPM, and the legal representatives of such persons are empowered to demand the return of the transferred property, against the surrender of the certification or bonds previously given in payment by the OPM.

The OPM is entitled to be reimbursed for any moneys paid out for the extinguishment of any rights of usufruct and any such extinguishment is considered irre-voable.

ARTICLE 4

Under the provisions of article 37, P.D.L. 9 Feb 1939, number 135, the owner of an individual share of real property may have received a sum of money from the OPM, in which contingency this article provided that in case restitution of this sum for the return of his share; he may also have received the transfer from the OPM of property of equal value, in which case the transfer is considered (Art. 5) final.

ARTICLE 5

Any property exchange effected by Article 37 of H.D.L. 3 February 1939 is final (see Article 4)

ARTICLE 6

In cases in which the *ENTE* may have transferred real property to third parties, the latter are bound to surrender the property in favour of the former owners or their legal representatives, and such third parties will receive from the *ENTE* the restitution of the purchase price.

Where the property sought to be restored has been the subject of successive transfers in the course of which higher prices may successively have been paid after the first transfer out of the hands of the *ENTE*, the original owner is bound only to reimburse the *ENTE* for the money received by him. The successive owners are to look for reimbursement from their predecessors in interest to the extent of the price paid by them. The price appearing from the Notarial deed is considered binding on the parties and is not permitted to be questioned.

ARTICLE 7

Where the property is burdened with a mortgage interest, the person demanding the return of his property will withhold the amount of the mortgage from the amount owed for restitution: the amount withheld, whether in money or bonds, as the case may be, is to be paid into the hands of the notary who holds the mortgage deed.

Provisions are made for the deposit of the moneys or the discount of the bonds so received by the notary.

ARTICLE 8

The *ENTE* or the third party will have the right to be paid for any improvement made to the property. However, the valuation of the property may not be delayed because of any question regarding the existence or value of the improvement; and, in the event of controversies arising from such matters the owner having a claim for the improvement may have it noted by the Registrar of Mortgages in the Book of Transfer.

ARTICLE 9

Certain forms of legal proceedings relating to the property of Italian Jewish citizens (viz. : **sais** for taxes, or interest due on a mortgage) and which were suspended by Article 8, H.D.L., 9 February 1939, neither *ENTE*, may be resumed without limitation and in accordance with the usual rules.

where the property is burdened with a mortgage interest, the person demanding the return of his property will withhold the amount of the mortgage from the amount owed for restitution; the amount withheld, whether in currency or bonds, as the case may be, is to be paid into the hands of the notary who holds the mortgage deed.

Provisions are made for the deposit of the moneys or the discount of the bonds as received by the notary.

Article 8

The lender or the third party will have the right to be paid for any improvement made to the property. However, the redemption of the property may not be delayed because of any question regarding the existence or value of the improvement; and, in the event of controversies arising from such matters the owner having a claim for the improvement may have it noted by the Registrar of Mortgages in the book of Transfer.

Article 9

Certain forms of legal proceedings relating to the property of Italian Jewish citizens (viz.: *Suifs* for taxes, or interest due on a mortgage) and which were suspended by Article 5, R.D.L., 9 February 1938, number 126, may be resumed without limitation and in accordance with the usual rules.

Article 10

The rights derived from grants made pursuant to Art. 6 and Art. 55 of R.D.L., 9 February 1938, number 126, are preserved. (These provisions deal with the rights of persons affected by the discriminatory laws, to make donations of real property, commercial enterprises or shares therein).

Article 11

For one year after the conclusion of peace there shall be exempt from taxes or other fiscal burden any deed of voluntary restitution of donations made under Art. 6 and Art. 55 (see Art. 10).

Article 12

Jewish citizens who have alienated commercial enterprises or shares therein in accordance with Art. 58, R.D.L., 9 February 1938, number 126, are given the privilege of demanding restitution against the successor of their shares, the State assuming the obligation to liquidate the shares in favour of the party receiving them at their price of issue.

In case of any improvements to the concern the persons demanding restitution must pay the equivalent in money. In case of dispute, the obligation to restore is not thereby suspended, the parties being relegated to judicial settlement.

The person making the improvement, is protected in his right to have the claim recorded in the office of the Court clerk where the property is situated (so that the person securing restitution and third persons are put on notice).

Normal profits and losses in administration of the business cannot give rise to claims by either side.

Article 11

In cases of the restitution of businesses alienated under article 60, it is brought about by the restoration of the price paid by the acquiring enterprises.

(Article 60. Certain enterprises were of a public interest (on bank) and the Minister of Finance was given the right to have them absorbed by certain other enterprises against payments made to the State.)

Article 12

Jewish citizens who alienated property in contemplation of the passage of discriminatory laws, and who have written proof of the fact that the sale was intended to protect ~~the~~ from the application of the law, and demand restitution. (Counter declaration of non-litigation to acquire title, customarily passed from "vendors" to "vendors" in these transactions).

Article 13

Taxes paid on sale under the discriminatory laws are reimbursed by the State. Government tax stamps, registration and transcription fees required in order to make restitution of property and those paid when property was alienated, are exempted in the first instance, and reimbursed in the latter instance.

Fees to notaries are reduced by half.

Article 14

Refers to persons who possessed shares or real property after the dates of decrees prohibiting Jewish citizens from owning them. Such persons are permitted to surrender such property to original owners and the stockbroker or notary can receive only half of the prescribed fees.

Article 15

The Jewish citizen has one year after promulgation of laws to make demand on

Article 15

Taxes paid on sale under the discriminatory laws are reimbursed by the State. Government tax stamps, registration and transcription fees required in order to make restitution of property and those paid when property was alienated, are exempted in the first instance, and reimbursed in the latter instance.

Fees to notaries are reduced by half.

Article 16.

Refers to persons who possessed shares or real property after the dates of decrees prohibiting Jewish citizens from owning them. Such persons are permitted to surrender such property to original owners and the stockbroker or notary can receive only half of the prescribed fees.

Article 17

The Jewish citizen has one year after conclusion of peace to make demand for restitution. The objecting party has six months after demand. Either party loses his rights by failure to act within the prescribed time.

Article 18

Any mortgage entered into subsequent to this law and prior to the restitution of the property is null and void.

Article 19

All legal questions are to be decided by the judicial authorities in accordance with their normal jurisdiction.

Article 20

The present decree is not to be published in the Gazzetta Ufficiale until so provided.

Article 21

The Head of the Government is authorized to provide by his own decrees,

- 4 -

In accord with the Ministers of Grace and Justice, and of Finance, the complementary rules and provisions and administrative instructions for the carrying into effect of the present decree which becomes operative the day on which hostilities with Germany are declared to cease.

The present decree will be presented to Parliament for its conversion into law.

The Head of Government is authorized to present the appropriate bill (to Parliament).

We order whoever it concerns to observe the present decree and to have it obeyed as a law of the State.

11221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

159-A (Eliz. 1030-xvii)



Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi

(5)

D

Oggett o

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

1124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

(a) Direzione o Ufficio.

Ord. III - 22-7-39-XVII - Roma, Tip. Mantellate (c. 300.000)

1125